

# ORIENTAMENTI

---

**LUDOVICO BIN**

## **Il contrasto penale allo sfruttamento del lavoro, tra “(un)decent work” e servitù. I risultati del progetto NoSlaveChain**

Il lavoro contiene l'esito di un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Puglia (Programma Refin) sul tema del contrasto penale allo sfruttamento del lavoro. Dopo aver passato in rassegna i problemi interpretativo-applicativi che ancora affliggono le principali fattispecie rilevanti - l'art. 603-bis e l'art. 600 c.p. - sia sotto il profilo della definizione degli elementi costitutivi (senza dimenticare il rapporto con le fonti sovranazionali) che sotto quello dell'*enforcement*, è delineata una proposta di ulteriore (rispetto agli indici già cristallizzati nell'art. 603-bis c.p.) concretizzazione degli elementi di fatto necessari a integrare tali fattispecie, in modo tale da semplificarne la distinzione e omogeneizzarne l'applicazione pratica.

*The criminal fight against labor exploitation, between '(un)decent work' and servitude. The results of the NoSlaveChain project*

*The paper contains the outcome of a research project financed by the Puglia Region (Refin Programme) on the topic of criminal fight against labor exploitation. After reviewing the interpretative-applicative problems that still afflict the main relevant criminal offences - art. 603-bis and art. 600 of the Criminal Code - both in terms of the definition of their constitutive elements (including an analysis of the relationship with supranational sources) and of concrete enforcement, the author proposes a further (compared to the indices already crystallized in art. 603-bis of the Criminal Code) concretization of the factual elements necessary to integrate these offences, in such a way as to simplify their distinction and standardize the practical application.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. - 2. L'insufficienza dello strumento repressivo. - 3. L'ambigua funzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. - 3.1. Il problema delle definizioni, tra fonti internazionali e norme nazionali. - 3.2. Lo strabismo politico-criminale del legislatore nazionale. - 3.3. L'inaffidabilità di una distinzione meramente "quantitativa". Il caso "Sabr". - 4. La difficile definizione dello stato di bisogno e del suo approfittamento. - 5. Gli indici dello sfruttamento nella giurisprudenza di legittimità: l'assenza di "illeciti sentinella" realmente in grado di distinguere violazioni extrapenalì, sfruttamento del lavoro e para-schiavismo. - 6. Le difficoltà a livello giurisdizionale, dalle indagini al processo. Il caso pugliese-salentino. - 7. Conclusioni. - 7.1. Una proposta di criteri operativi di riparto degli ambiti di applicazioni degli artt. 600 e 603-bis c.p.

1. *Introduzione.* Il presente lavoro costituisce l'epilogo di un progetto finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del programma *Research for Innovation (REFIN)*. Il progetto *NoSlaveChain* aveva lo scopo di indagare le ragioni dello scarso successo della disciplina penale di contrasto al "caporalato" e di individuare meccanismi normativi, interpretativi e operativi per ottenere un

miglioramento nella lotta a tale grave forma di sfruttamento dell'essere umano, con un occhio di riguarddatio naturalmente per il territorio pugliese, e più in particolare per quello salentino.

In effetti, l'art. 603-*bis* c.p. - la norma simbolicamente incaricata di combattere questa ennesima "emergenza" - ha posto notevoli problemi interpretativi, soprattutto nella sua prima formulazione. I profili che ancora oggi affliggono tale disposizione saranno a breve illustrati. Quel che preme evidenziare in queste note introduttive è il versante meno appariscente della ricerca compiuta nell'ambito del progetto in questione, quella parte "operativa" che nelle pubblicazioni finali raramente traspare. Si tenterà anche nell'ambito di questo scritto di dar conto di alcuni dei dati più rilevanti che sono emersi durante un incontro che si è svolto il 23 novembre 2023 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Tuttavia, la funzione principale cui tale evento era diretta era di offrire un contributo pratico e operativo per il futuro del contrasto al caporalato nel territorio salentino. Ad esso hanno infatti partecipato esponenti di spicco dei diversi livelli istituzionali che lo Stato impiega nella lotta allo sfruttamento del lavoro: dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS, della Guardia di Finanza, dei ROS, della Procura di Lecce. Mettere insieme i diversi organi accertatori, con le loro distinte funzioni e i rispettivi poteri, ma accomunati dal fenomeno che, nel loro piccolo, tentano di combattere, ha dunque reso possibile quello che si definisce un *mutual learning*: l'esperienza di ciascuno, con le sue specificità e i suoi problemi, ha permesso infatti - per quel che qui interessa - di mettere in luce quali sono i limiti dell'accertamento amministrativo e i bisogni dell'accertamento penale, sia nell'ottica di uno studio teorico come quello che qui si presenta, sia nell'ottica dello sviluppo di sinergie tra i vari livelli coinvolti nella prassi operativa, che da qui in poi - si spera - potrà vivere una stagione di maggiori successi.

Ciò premesso, e proprio in virtù di questa finalità anche "pratica", le linee teoriche di questa ricerca sono piuttosto semplici. Il progetto, che nella sua denominazione significativamente richiama il concetto di schiavitù, ha come punto d'avvio la presa di coscienza che i principali problemi interpretativi che riguardano l'art. 603-*bis* c.p. - cioè la definizione dei suoi elementi principali: lo sfruttamento, da un lato, e lo stato di bisogno, dall'altro - derivano

dall'incerta definizione del fenomeno che tale disposizione dovrebbe punire: l'etichetta «sfruttamento del lavoro», infatti, può spaziare dalla mera irregolarità fino alla schiavitù vera e propria. La disposizione in questione si trova dunque contemporaneamente attratta verso questi poli opposti da diversi fattori: da un lato, essa è istintivamente accostata al “caporalato” agricolo, che è ancora molto presente al Sud, spesso con forme di gravità notevolissime, perché quello è il fenomeno che il legislatore inizialmente voleva reprimere e a cui comunemente ci si riferisce quando si parla di caporalato; ma esercita una forza repulsiva il fatto che esiste un delitto “gigante” come quello previsto dall'art. 600 c.p., che sanziona anche la riduzione in stato di servitù, cioè qualcosa di meno della schiavitù. Dall'altro lato, specialmente nel Nord Italia, si diffondono forme di sfruttamento più larvate, vestite di apparente legalità, e ormai legate anche a nuove forme di lavoro (si pensi al lavoro digitale): anche rispetto a tali nuove forme di sfruttamento, ben lontane dal caporalato agricolo, è stato chiamato in causa l'art. 603-*bis* c.p.

Fenomeni assai diversi, dunque, sono ricondotti sotto il medesimo delitto: il risultato di queste tensioni è un'applicazione giurisprudenziale così imprevedibile che quasi sempre la singola sentenza viene prima o poi ribaltata in un grado successivo. Il mezzo per uscire da questa spirale, in cui fatti e norme sembrano poter cambiare rapporti a seconda del singolo interprete, consiste nel dare maggior corpo agli indici di sfruttamento: una sorta di ridefinizione operativa, che consenta non solo un'applicazione più lineare delle disposizioni penali, ma anche un miglior coordinamento dei vari organi dello Stato impiegati negli accertamenti dalle semplici irregolarità al para-schiavismo.

2. *L'insufficienza dello strumento repressivo.* Una breve considerazione “di contesto” merita però di essere premessa, prima di avviare l'indagine. È noto che la repressione penale non può giocare da sola la partita contro lo sfruttamento del lavoro *lato sensu* inteso, perché non si tratta di episodi criminali marginali, occasionali o comunque dovuti alla personale intraprendenza di qualche malvivente: se un tempo l'intermediazione illecita poteva anche esse-

re ritenuta addirittura congeniale allo sviluppo di alcuni particolari settori<sup>1</sup>, lo sfruttamento del lavoro è oggi un vero e proprio «modo di produzione»<sup>2</sup>, connaturato al sistema economico e catalizzato da fenomeni mondiali. Non si tratta più, dunque, di tutelare pochi esseri umani, ma di porre limiti generali all'attività di impresa<sup>3</sup>.

Certo, esistono da sempre problemi intrinseci di alcuni settori produttivi maggiormente colpiti dallo sfruttamento. Ad esempio, è noto che il lavoro stagionale, soprattutto rispetto alla raccolta nei campi e all'edilizia, richiede forme di flessibilità così spiccata da rendere assai difficile una regolamentazione efficace e una gestione pubblica dell'intermediazione<sup>4</sup>. Ma il problema

---

<sup>1</sup> V. in questo senso, con riferimento ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, DI MARTINO, «Caporalato» e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, 122; GIANFROTTA, *Intermediazione e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l'approvazione della legge n. 199/2016*, in *Quest. giust.*, 1 marzo 2017, § 1; FIORE, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2014, 888 e 891; NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell'esclusione*, in *Cass. pen.*, 2017, 7-8, 2620.

<sup>2</sup> Così DE MARTINO-LOZITO-SCHIUMA, *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lav. dir.*, 2016, 2, 326; DI MARTINO, «Caporalato» e repressione penale, cit., 109, 122; ID., *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in *Arch. pen.*, 2019, 1, 40; CHIAROMONTE, «Cercavamo braccia, sono arrivati uomini». *Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2018, 158, 340; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato" dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Torino, 2020, 36; FALCINELLI, *Miseria e Nobiltà di un homo faber. Rie-labor-azioni di un osservatore penale*, in *Arch. pen.*, 2022, 2, 9 s.; ORLANDO, *Il delitto di caporalato*, cit., 640; GIORDANO, *Il bene giuridico tutelato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, Padova, 2022, 85. Sulla ormai classica distinzione tra «modo» e «tipo» di produzione, v. BRICOLA, *Responsabilità penale per il modo e per il tipo di produzione*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 75 ss.

<sup>3</sup> In questi termini MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 3-4, 630 e 648; ORLANDO, *Il delitto di caporalato tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, 3-4, 624 s.

<sup>4</sup> Cfr. FALERI, «Non basta la repressione», cit., 259; CANGEMI-PETTINELLI, *The network contract: an instrument to contrast labour exploitation in agriculture. The Italian case*, in *Italian Labour Law e-Journal*, 2021, 2, 98. Sulle ragioni del ricorso alla manodopera straniera in ambito agricolo v. per tutti CHIAROMONTE, «Cercavamo braccia», cit., 321 ss.

dello sfruttamento è altra cosa<sup>5</sup>, e ha cause diverse: tant'è che esso riguarda ormai pressoché tutte le zone geografiche e diversi ambiti produttivi<sup>6</sup>. Anzitutto, è la globalizzazione economica a favorire lo sfruttamento<sup>7</sup>. La c.d. *Grande distribuzione organizzata* (GDO) ha imposto in ambito agricolo un nuovo modello economico-produttivo, basato sulle catene di appalti (*supply chain*), che ha determinato la frammentazione dei controlli e delle responsabilità<sup>8</sup>, e che si è poi esteso a molti altri settori produttivi<sup>9</sup>. La destrutturazione della filiera e la moltiplicazione delle aziende coinvolte nel processo produttivo permette di parcellizzare e compartimentare il rischio per le aziende più grandi: l'illecito commesso dall'azienda appaltatrice rimane di sua responsabilità, mentre all'azienda posta più a valle del ciclo produttivo basterà rescindere il contratto e stipulare un altro appalto, con il rischio naturalmente – vista la facilità con cui è possibile chiudere e riaprire un'azienda sotto altro nome –

<sup>5</sup> Come nota ALÒ, *Il caporalato nella tarda modernità. La trasformazione del lavoro da diritto sociale a merce*, Bari, 2010, 47, le esigenze legate al raccolto giustificano forse il ricorso all'intermediazione privata, ma di certo non la violazione degli *standard* lavorativi minimi.

<sup>6</sup> Cfr., *ex multis*, CASSANO, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, in *Riv. pen.*, 2018, 859 ss.; GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in [www.lalegislaZIONEpenale.eu](http://www.lalegislaZIONEpenale.eu), 3 aprile 2017, 17 ss. Per una analisi del problema dello sfruttamento rispetto, ad es., al settore dei servizi fiduciari, v. FERRARESI, *Salario insufficiente e sfruttamento del lavoro nella recente giurisprudenza civile e penale*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, Modena, 2024, 104 ss.

<sup>7</sup> Si tratta di un dato sottolineato da pressoché tutti i commentatori: v. ad es. LO MONTE, *Lo sfruttamento dell'immigrato clandestino: tra l'incudine (dello stato) e il martello (del caporalato)*, in *Crit. dir.*, 2011, 1-2, 48 ss.; ID., *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, cit., 956; TORRE, *L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *Labour & Law Issues*, 2020, 2, 78; MONGILLO, *Forced labour*, cit., 656 ss.; TASCHINI, *Caporalato e sfruttamento lavorativo in agricoltura*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2022, 4, 614; BATTISTELLI-BONARDI-INVERSI, *Regulating agricultural work and the labour market to prevent exploitation: the Italian perspective*, in *Labour law and issues*, 2022, 2, 4 ss. Come nota BOSCHIERO, *Lo sfruttamento economico dei lavoratori migranti: vecchie o nuove forme di schiavitù nell'era della "private economy"?*, in *Dir. um. dir. int.*, 2010, 4, 345, nel 2001 il primo *Global report* dell'ILO sull'attuazione delle Convenzioni ILO n. 29/1930 sul lavoro forzato e n. 105/1957 sull'abolizione del lavoro forzato già metteva in guardia rispetto al "*underside of globalization*".

<sup>8</sup> MONGILLO, *Forced labour*, cit., 667 ss.; BRASCHI, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi e apparato sanzionatorio*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, cit., 92 ss.; CAMPANELLA, *'Caporalato', responsabilità degli enti e compliance 231*, in *Lav. prev. oggi*, 2023, 1-2, 15 ss.

<sup>9</sup> Cfr. i risultati della ricerca di BORELLI-ORLANDINI, *Lo sfruttamento dei lavoratori nelle catene di appalto*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2022, 173, cit., 109 ss.

che l'operazione sia solo fittizia. Si tratta dunque di un sistema che favorisce e facilita gli abusi, non solo rispetto ai piccoli produttori in difficoltà che cercano competitività sull'unica cosa su cui riescono a risparmiare, cioè sul costo del lavoro<sup>10</sup>, ma anche nell'ambito di settori produttivi di eccellenza, dunque più "ricchi"<sup>11</sup>.

L'apertura del mercato a Paesi iper-competitivi (al costo del rispetto dei diritti dei lavoratori) e a colossi multinazionali<sup>12</sup> ha poi ingenerato le medesime dinamiche a livello statale, spingendo i singoli governi a cercare di offrire le condizioni di lavoro economicamente più vantaggiose per attrarre aziende e quindi occupazione e investimenti<sup>13</sup>. I problemi sono dunque diventati sovra-statali, ma a livello europeo sembrano al momento mancare risposte efficaci<sup>14</sup>.

In secondo luogo, ed è un altro dato notorio, il bacino d'utenza dello sfruttamento è ormai costantemente riempito dai flussi migratori, che portano verso l'Italia una moltitudine di disperati, aspiranti lavoratori. Un problema, quest'ultimo, che risulta senz'altro acuito dall'attuale legislazione in materia di immigrazione, pensata per ostacolare gli ingressi e quindi (indirettamente) per

---

<sup>10</sup> Anche questo problema è segnalato costantemente dalla dottrina: cfr. DE MARTINO-LOZITO-SCHIUMA, *Immigrazione*, cit., 314; BRAMBILLA, "Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato": recenti riforme a contrasto del fenomeno, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 1-2, 190; D'ONGHIA-LAFORGIA, *Lo sfruttamento del lavoro nell'interpretazione giurisprudenziale: una lettura giuslavoristica*, in *Lav. dir.*, 2021 2, 249 s.; DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. pregi e limiti dell'attuale disciplina - 1 parte*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 5, 1762; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 11; SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, 1, 90; TASCINI, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 616 s.; GIORDANO, *Il bene giuridico*, cit., 56; FALERI, «Non basta la repressione». A proposito di caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura, in *Lavoro e diritto*, 2021, 2, 257 s.; ORLANDO, *Il delitto di caporalato*, cit., 629 s.; DE MICHEL, *Prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, cit., 2024, 78 s.

<sup>11</sup> Assai istruttivo sotto questo profilo il *VI Rapporto su Agromafie e caporalato* dell'Osservatorio Placido Rizzotto (Roma, 2022), che nella parte dedicata alle indagini sul campo riporta esempi di caporalato grave anche nelle campagne dove nascono prodotti dal grande successo commerciale come il Prosecco nel trevigiano e la cipolla di Amantea nel cosentino (v. in particolare pp. 221 ss., 250 ss.).

<sup>12</sup> Cfr. CANGEMI-PETTINELLI, *The network contract*, cit., 99 ss. Sulle colpe del "neoliberismo" rispetto alla diffusione dello sfruttamento lavorativo v. CASSANO, *I nuovi padroni*, cit., 859 ss.

<sup>13</sup> V. l'analisi di BORELLI-ORLANDINI, *Lo sfruttamento dei lavoratori*, cit., 121 ss.

<sup>14</sup> Per una ricostruzione del limitato intervento dell'Ue nel contrasto allo sfruttamento del lavoro v. BORZAGA, *Politiche di contrasto allo sfruttamento del lavoro: OIL e UE tra sanzioni e prevenzione*, in *Lav. dir.*, 2021, 2, 223 ss.

sottrarre “carburante umano” allo sfruttamento, e invece così superata dalla realtà dei fatti da arrivare perfino a incrementare il lavoro nero<sup>15</sup>: basti pensare al fatto che il permesso di soggiorno è subordinato alla costituzione di un rapporto di lavoro *prima* dell’ingresso in Italia. Ma anche per chi entra regolarmente, invece di incentivare le assunzioni regolari, la necessità di un contratto finisce col rendere i lavoratori stranieri ancora più soggetti al rischio di sfruttamento, in quanto evidentemente spinti ad accettare qualsiasi condizione pur di ottenerlo. Come efficacemente è stato detto, lo Stato favorisce così la «profughizzazione» nel mercato del lavoro<sup>16</sup>. Ma non è una questione solo di extra-comunitari: anche la libertà di circolazione all’interno dell’UE, in un quadro di forte divario sociale tra Paesi membri, alimenta il circuito dello sfruttamento<sup>17</sup>, e non è raro vedere sentenze relative a casi in cui le persone offese sono cittadini (est) europei<sup>18</sup> o asiatici<sup>19</sup>.

In ogni caso, l’inserimento nel nostro Paese di manodopera totalmente scollata rispetto al contesto culturale e sociale ha prodotto vittime ancor più ideali rispetto ai semplici lavoratori italiani in difficoltà economica: vittime che non si sentono vittime<sup>20</sup>. Questo significa, anzitutto, che sono esse stesse a ricercare e a proporsi per lavorare pur in condizioni di sfruttamento, mandando in crisi le definizioni tradizionali, che sull’elemento dell’assenza di consenso hanno sempre fatto grande affidamento<sup>21</sup>. Ciò si ripercuote inoltre sulle speranze di ottenere collaborazione nell’emersione del fenomeno<sup>22</sup>, nella prose-

---

<sup>15</sup> Si tratta di un dato denunciato da un coro a molte voci: v. ad es. DE MARTINO-LOZITO-SCHIUMA, *Inmigrazione*, cit., 315; GABOARDI, *La riforma della normativa*, cit., 14 s.; FALERI, «Non basta la repressione», cit., 259; LANEVE, *[Puglia] Dal caporalato tradizionale al nuovo caporalato*, cit., 1314 s.; ORLANDO, *Il delitto di caporalato*, cit., 630; DE MICHEL, *Prevenzione e contrasto dello sfruttamento*, cit., 85 ss.

<sup>16</sup> Così OMIZZOLO, *Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia. La profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell’Agro Pontino* – in *Costituzionalismo.it*, 2020, 2, 3.

<sup>17</sup> Cfr. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 12 s.

<sup>18</sup> SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura*, cit., 89.

<sup>19</sup> Cfr. COCCO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: il “caporalato etnico” nella comunità cinese a Prato*, in *Riv. pen.*, 2018, 10, 873 ss.

<sup>20</sup> Cfr. FALERI, «Non basta la repressione», cit., 258; ORLANDO, *Il delitto di caporalato*, cit., 630.

<sup>21</sup> A processo succede pertanto che l’imputato eccepisca che le vittime stesse avrebbero chiesto di lavorare in nero per non pagare le imposte: v. ad es. Cass., Sez. V., 5 marzo 2018, n. 9972, in cui la Corte ha comunque riconosciuto l’integrazione del reato di cui all’art. 603-bis c.p.

<sup>22</sup> In controtendenza – ma l’ampiezza del campione statistico, al netto della cifra oscura, sembra suggerire cautela – parrebbe porsi la Regione Lombardia, sul cui territorio si registra una buona incidenza,

cuzione delle indagini e nello svolgimento del processo. Talvolta le vittime seguono un flusso continuo rispetto a precedenti attività di tratta, e quindi hanno disperato bisogno di ripagare un debito o temono ritorsioni; talaltra, sono più che altro convinte di non poter ottenere condizioni migliori, né sono fiduciose nella giustizia, che richiede una formale costituzione di parte civile, ma poi impiega tempi lunghi per arrivare a compimento<sup>23</sup>.

Se il problema dello sfruttamento del lavoro è dunque dovuto a una serie di fattori che trascendono le possibilità di un mero approccio repressivo, nemmeno l'impiego dei meccanismi sanzionatori più moderni sembra in grado di arginare il fenomeno. Ad esempio, risulta pressoché spuntata l'arma della responsabilità amministrativa dell'ente derivante dal reato commesso nel suo interesse o vantaggio, prevista nel nostro ordinamento dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Le aziende medio-grandi, che di solito si dotano del modello 231, sono quelle più lontane dall'impiego della manodopera e pertanto sono meno inclini a commettere direttamente lo sfruttamento<sup>24</sup>; d'altra parte, la catena di appalti rende sostanzialmente impossibile attribuire responsabilità per fatti commessi da individui inseriti presso altre imprese della filiera<sup>25</sup>. Pertanto, l'efficacia preventiva – dietro minaccia della sanzione – del modello organizzativo difficilmente può estendersi fino agli illeciti commessi dalle aziende poste più a monte lungo la catena. Non stupisce dunque che le proposte di nuove forme di responsabilizzazione delle aziende più grandi passino lontano dal diritto penale, arrivando a invocare forme di responsabilità solidale oggettiva<sup>26</sup>.

Inoltre, la globalizzazione e l'ingresso di nuove vittime non solo hanno cambiato il caporalato – fino agli anni '80, il caporale era un lavoratore egli stesso,

---

rispetto all'avvio dei procedimenti, delle denunce-querelle: v. la ricerca di MARCHETTI-ROVATI, *L'esperienza della giurisprudenza penale sui reati di caporalato e sfruttamento del lavoro in Lombardia*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, cit., 201.

<sup>23</sup> È il problema del c.d. accesso alla giustizia: cfr. D'ONGHIA-LAFORGIA, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., 248; TASCHINI, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 649.

<sup>24</sup> Cfr. ROTOLO, *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 6, 822; MONGILLO, *Forced labour*, cit., 653 ss.

<sup>25</sup> Sulla questione v. BRASCHI, *Il reato di intermediazione illecita*, cit., 92 ss.; DE MICHEL, *Prevenzione e contrasto dello sfruttamento*, cit., 97 ss.

<sup>26</sup> Cfr. ad es. BORELLI-ORLANDINI, *Lo sfruttamento dei lavoratori*, cit., 115 ss.



che si faceva pagare per trasportare i colleghi<sup>27</sup>, mentre oggi è un professionista, raramente svolge il lavoro per il quale recluta ed è tendenzialmente inserito in un'organizzazione criminale<sup>28</sup> - ma hanno reso lo sfruttamento del lavoro un fenomeno ben più ampio di quello legato ai caporali nei campi, che cambia la sua morfologia in ragione del contesto produttivo e dell'area geografica, e che richiede pertanto soluzioni complesse di ampio respiro e ad alti livelli.

Ciò non significa naturalmente che strumenti specifici pensati per i singoli settori produttivi non debbano essere ulteriormente implementati, magari prevedendo più efficaci incentivi alla "regolarità" per i datori di lavoro<sup>29</sup>. In ambito agricolo, è ad esempio apprezzabile l'istituzione del "*Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*" che adotta un approccio multidimensionale e integrato rispetto alle diverse esigenze (controlli, prevenzione, repressione, intermediazione, ecc.)<sup>30</sup> e che ha già prodotto un *Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato*<sup>31</sup>. Non sembra invece ancora aver dato frutti - ma il *Piano triennale* prevede ulteriori implementazioni - la *Rete del lavoro agricolo di qualità* (istituita con il d.l. 2 marzo 2024, n. 19), un meccanismo che permette alle imprese virtuose che operano nel

<sup>27</sup> Per una ricostruzione del fenomeno in epoca post-unitaria cfr. LOMBARDO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. VII, Torino, 2013, 358 s.

<sup>28</sup> Sul passaggio dal "vecchio" al "nuovo" caporalato cfr. LANEVE, *[Puglia] Dal caporalato tradizionale al nuovo caporalato (globalizzato) degli immigrati: la Regione Puglia davanti a una grande mutazione antropologica e a una più atroce vulnerabilità dell'esistenza umana*, in *Le Regioni*, 5-6, 2019, 5-6, 1311 ss.; CHIAROMONTE, «Cercavamo braccia», cit., 338 ss.; TASCHINI, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 613 s.; BRAMBILLA, «Caporalato tradizionale», cit., 191 ss. Per una panoramica delle nuove sfide v. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 21 ss., secondo il quale l'art. 603-bis c.p. sarebbe pertanto già "vecchio"; TORRE, *L'obsolescenza*, cit., 89 ss.; VALBONESI, *Note critiche sulla recente giurisprudenza di legittimità (e di merito) in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *ADL*, 2022, 6, 1375 ss.

<sup>29</sup> Cfr. ORLANDO, *Il delitto di caporalato*, cit., 631 s., che sottolinea anzi come la possibilità di regolarizzare il lavoratore, ma senza reali incentivi per il datore, rischi di trasformarsi in una ulteriore arma di ricatto, con riferimento alle misure previste nel c.d. Decreto Rilancio (d.l. 20 febbraio 2020, n. 32).

<sup>30</sup> Sul punto v. anche GAROFALO, *Lo sfruttamento del lavoro tra prevenzione e repressione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, in *ADL*, 2020, 6, 1307 ss.

<sup>31</sup> Per una analisi del Piano 2020-2023 cfr. CANFORA-LECCESE, *Lavoro irregolare e agricoltura. Il Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, tra diritto nazionale e regole di mercato della nuova PAC*, in *Dir. agroal.*, 2021, 1, 39 ss. Esiste comunque il rischio, opportunamente segnalato da DE MICHEL, *Prevenzione e contrasto dello sfruttamento*, cit., 90, che un'azione di contrasto incentrata su tavoli e piani si esaurisca in una ridondante moltiplicazione.

settore agricolo di ottenere un apposito “*claim*” da inserire in etichetta. L’accesso alla Rete, infatti, è su base volontaria e dipende sostanzialmente dall’assenza di condanne o procedimenti sanzionatori amministrativi: pertanto, da un lato è poco indicativo della effettiva virtuosità dell’azienda<sup>32</sup>, dall’altro, e di conseguenza, è poco attrattivo per il consumatore. Il risultato è che, al momento, pur trattandosi di un meccanismo lanciato nel settore (quello agroalimentare) che è sicuramente il più incline al “successo” dei *claim* commerciali, nella provincia di Lecce risultano iscritte solo 10 aziende. Allo stesso modo, sembra possibile migliorare il sistema dell’indennità per la disoccupazione agricola, che non è (ancora) subordinata a una disponibilità al lavoro o a un percorso di formazione specifico<sup>33</sup>.

A fronte di tali questioni, considerazioni strettamente penalistiche, come si vede, hanno poche speranze di cambiare il mondo; ma pur in questa consapevolezza, ciò non significa, naturalmente, che esse non meritino attenzione, se è vero che la componente repressiva, benché in misura evidentemente limitata, gioca comunque un ruolo importante nel contrasto allo sfruttamento del lavoro.

3. *L’ambigua funzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.* Un primo problema che l’attuale risposta penale allo sfruttamento del lavoro presenta riguarda la stessa funzione della disposizione che più di tutte è stata introdotta appositamente per contrastare tale fenomeno. In breve, poiché esistono molte sfaccettature in cui lo sfruttamento può declinarsi, risulta arduo comprendere come utilizzare l’art. 603-*bis* c.p. Ancora oggi – e a distanza di tredici anni dalla sua introduzione – si discute su quale sia la direttrice di tutela della fattispecie prevista dall’art. 603-*bis* c.p.: se lo *status libertatis*<sup>34</sup>, la dignità umana<sup>35</sup>, la dignità del lavoro<sup>36</sup> o il mercato del lavoro<sup>37</sup> o, anco-

<sup>32</sup> Cfr. FALERI, «*Non basta la repressione*», cit., 269, secondo la quale i presupposti di ingresso nella Rete «non sono in grado di accertare la “reale eticità” e la qualità del lavoro delle imprese aderenti, dal momento che la verifica posta in essere si limita a documentare l’assenza di procedimenti a carico di queste». In senso analogo Cfr. CANGEMI-PETTINELLI, *The network contract*, cit., 109 s.; BATTISTELLI-BONARDI-INVERSI, *Regulating agricultural work*, cit., 24 ss.

<sup>33</sup> V. *amplius* TASCHINI, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 646 ss.

<sup>34</sup> TORDINI CAGLI, *Note critiche in tema di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2023, 1, 201. In giurisprudenza v. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3554. *Contra*, valoriz-

ra, la concorrenza<sup>38</sup>.

Ciò è dovuto a diversi fattori, ma tutti ruotano attorno al rapporto con le fattispecie previste dall'art. 600 c.p.<sup>39</sup>. Tale disposizione, infatti, non sanziona sol-

---

zando la dimensione solo lavorativa della soggezione cui è sottoposta la vittima nel reato di cui all'art. 603-bis c.p., SEMINARA, *Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 4 ottobre 2022, 21 (anche in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, cit., 3 ss.); DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 48.

<sup>35</sup> Così SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 2, 140; ID., *Sui confini*, cit., 20; BERRETTA, *Il caporalato e la fattispecie di sfruttamento della manodopera: tra connessioni disciplinari e problematiche aperte*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 2020, 3, 681. In giurisprudenza v. Cass., Sez. IV, 7 marzo 2023, n. 9473, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 8, 1043 s., con nota di PECCIOLI, *I profili di sospetta illegittimità*, cit., 1044 ss. (per un ulteriore commento cfr. VITARELLI, *Proporzionalità della pena e determinatezza della fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 1, 215 ss.); Cass., Sez. V, 2 maggio 2022, n. 17095; Cass., Sez. IV, 24 giugno 2022, n. 24388, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2022, 4, 396 ss., con nota di BATTISTELLI, *Lo sfruttamento del lavoro oltre gli indici di cui all'art. 603bis c.p.: il caso del part-time fittizio*, e in *Riv. it. dir. lav.*, 2022, II, 699 ss., con nota di COSTA, *Part-time fittizio e sfruttamento lavorativo*, 704 ss.

<sup>36</sup> V. l'approfondita analisi di FALCINELLI, *Miseria e Nobiltà*, cit., 35 ss., secondo la quale l'offesa tipica dell'art. 603-bis c.p. è al diritto di "essere un uomo che lavora", mentre l'art. 600 c.p. tutelerebbe un bisogno ancor più primario, di "essere un uomo"; e di GENOVESE, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 22 marzo 2018, 6 ss. Nello stesso senso GIORDANO, *Il bene giuridico*, cit., 73 ss.; BRASCHI, *Il reato di intermediazione illecita*, cit., 103; ID., *Violenza, minaccia e stato di bisogno nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: una riflessione in prospettiva de lege ferenda*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, 2024, cit., 119; GIORDANO, *Il quadro sanzionatorio in materia di sfruttamento del lavoro: il superamento del modello contravvenzionale per una tutela individuale della dignità del lavoratore*, ivi, 327; ROTOLO, *Dignità del lavoratore*, cit., 812. In questo senso anche la più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. IV, 7 marzo 2023, n. 9473, cit.

<sup>37</sup> Cfr. in questo senso ORLANDO, *Il delitto di caporalato*, cit., 641 s.; v. anche BRASCHI, *Il reato di intermediazione illecita*, cit., 91, che sottolinea come lo smantellamento degli elementi costitutivi realizzato con la riforma del 2016 sembrerebbe in effetti proiettare la fattispecie verso la tutela di un bene superindividuale, osservando peraltro come una simile opzione mal si concilierebbe con la collocazione topografica e con l'alta pena prevista.

<sup>38</sup> In questo senso MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo*, cit., 641; BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 1, 130. *Contra*, osservando che l'alterazione della concorrenza è conseguenza accidentale e non lo scopo della tutela, ROSSI, *Lo sfruttamento del lavoratore tra sistema sanzionatorio e misure premiali. (Sfruttamento del lavoro)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2021, 7, 726; DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. pregi e limiti dell'attuale disciplina - 2 parte*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 5, 2058 s.; e, opportunamente distinguendo tra bene protetto e ratio di tutela, GIORDANO, *Il bene giuridico*, cit., 86.

<sup>39</sup> E, per la verità, anche con l'art. 601 c.p. (*Tratta di persone*): cfr. TORDINI CAGLI, *La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste*, in *Lav. dir.*, 2017, 3-4, 622; GENOVESE, *Nessuno più al mondo*, cit., 28 ss.; STOPPIONI, *Tratta, sfruttamento e smuggling: un'ipotesi di finium regundorum a partire da una recente sentenza*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 24 gennaio 2019, 17 ss. Ma la giurisprudenza non sembra ancora incline a chiamare in causa tale reato.

tanto l'improbabile ipotesi di una schiavitù mediante riduzione *in vinculis* dell'essere umano, ma contiene – a partire dal 2003, su spinta europea<sup>40</sup> – un'ulteriore fattispecie, la “servitù”, che abbraccia fatti di soggiogamento della vittima meno intensi. Lo stato di servitù è definito come la sottoposizione a una soggezione continuativa, orientata a costringere la vittima a compiere alcuni atti tra cui figura il lavoro in condizioni di sfruttamento. La soggezione, inoltre, è definita mediante il ricorso non solo a violenza, minaccia, inganno e abuso di autorità, ma anche all'approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, nonché alla promessa o alla dazione di somme di denaro o di altri vantaggi.

Come si vede, lo sfruttamento del lavoro entra a pieno titolo anche nell'ambito applicativo dell'art. 600 c.p.; e l'art. 603-*bis* c.p. è collocato tra i reati contro la libertà personale, proprio di fianco a tale disposizione. Ciò da un lato sembra chiarire che la disposizione introdotta nel 2011 non rappresenta un mero rafforzamento della disciplina lavoristica (che costituisce ineludibilmente la base dello sfruttamento lavorativo), mirando piuttosto a punire fatti di maggior disvalore. Ma, dall'altro lato, le fattispecie alberganti nell'art. 600 sembrano già tendenzialmente idonee a coprire l'intero spettro offensivo rispetto allo *status libertatis*<sup>41</sup>: di qui i problemi legati all'identificazione del bene protetto dal reato previsto dall'art. 603-*bis*.

Questo problematico posizionamento topografico accentua gli ulteriori problemi che affliggono la disposizione in commento, che riguardano non solo la vistosa eterogeneità degli indici di sfruttamento<sup>42</sup>, ma discendono direttamente dalla scarsa chiarezza delle fonti internazionali, nonché degli obiettivi politico-criminale del nostro legislatore nazionale.

3.1. *Il problema delle definizioni, tra fonti internazionali e norme nazionali.*  
Sotto il primo profilo, i concetti di più frequente utilizzo (lavoro forzato,

<sup>40</sup> La L. 11 agosto 2003, n. 228, aveva infatti lo scopo di conformare l'ordinamento alla Decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani, poi sostituita dalla Direttiva 2011/36/UE.

<sup>41</sup> È sostanzialmente la tesi sostenuta in BIN, *Problemi “interni” e problemi “esterni” del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis cp)*, in [www.la-legislazione-penale.eu](http://www.la-legislazione-penale.eu), 10 marzo 2020, 25 ss.

<sup>42</sup> Sia consentito ancora il rinvio a BIN, *Problemi “interni”*, cit., 13 s.

schiavitù, servitù, sfruttamento del lavoro), risultano poco precisi già nelle fonti pattizie che, a monte, hanno direzionato le scelte della politica criminale nazionale<sup>43</sup>. Del resto, il termine “sfruttamento” di per sé è neutro<sup>44</sup> e polise-mico<sup>45</sup>, né accostato al lavoro assume per ciò solo carattere negativo<sup>46</sup>.

A livello internazionale, mentre il concetto di schiavitù possiede una sua storicizzazione ben precisa (benché limitata al contesto europeo)<sup>47</sup>, legata all’esercizio di un vero e proprio diritto di proprietà su un essere umano e quindi a un riconoscimento giuridico da parte dell’ordinamento<sup>48</sup>, il concetto di servitù (*servile status*) nasce a metà Novecento con la *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo* del 1948 e con la *Convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo* del 1950 (mentre la Convenzione di Ginevra del 1926 menzionava solo la schiavitù), con lo scopo di estendere la tutela a condizioni analoghe all’esercizio di un potere proprietario, ma privo di veste legale: una sorta di schiavitù di fatto. Questa coppia concettuale, i cui rapporti interni sono tutt’altro che chiari<sup>49</sup>, è stata ripresa nel *Patto sui diritti civili* di New York (1966) e nella *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea* (c.d. Carta

<sup>43</sup> Cfr. MONGILLO, *Forced labour*, cit., 633.

<sup>44</sup> In questo senso già PECCIOLI, *I profili di sospetta illegittimità*, cit., 1047; *contra*, ritenendo intrinseca a tale termine una connotazione negativa, MANFREDINI, *Ai confini dell’articolo 603-bis c.p.*, cit., 64.

<sup>45</sup> Cfr. GABOARDI, *La riforma della normativa*, cit., 9 ss.

<sup>46</sup> Rilevano la “normalità” di una componente di sfruttamento nel lavoro v. BEVERE, *Uguaglianza e discriminazioni nella democrazia di mercato*, in *Crit. dir.*, 2017, 1, 145 ss.; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 60 ss. Anche nella lettura marxista, lo sfruttamento in senso negativo del lavoro è caratteristica non intrinseca del lavoro in sé, ma dipende dal sistema produttivo: «ovunque una parte della società posseda il monopolio dei mezzi di produzione, il lavoratore, libero o schiavo, deve aggiungere al tempo di lavoro necessario al suo sostentamento tempo di lavoro eccedente per produrre i mezzi di sostentamento per il possessore dei mezzi di produzione» (MARX, *Il capitale*, trad. da D. Cantimori, V ed., Roma, 1964, vol. I, Cap. VIII, § 2, 269).

<sup>47</sup> Nella cultura nord-americana, infatti, il concetto di schiavitù si è sviluppato in modo diverso, senza essere subordinato – come in Europa è stato fino a tempi recenti – a un riconoscimento giuridico: sulla questione v. per tutti JANNARELLI, *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme contemporanee della schiavitù*, in *Riv. dir. priv.*, 2014, 3, 335 ss.

<sup>48</sup> In questo senso restrittivo è stata infatti interpretata anche la “sibillina” definizione della schiavitù come esercizio del diritto di proprietà presente nella Convenzione di Ginevra del 1926, un periodo in cui erano ancora in corso il colonialismo in Africa e dunque la schiavizzazione di fatto delle popolazioni indigene: cfr. SEMINARA, *L’incriminazione che non c’è: il lavoro forzato*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, 2024, cit., 6.

<sup>49</sup> Sull’impossibilità di attribuire ai concetti di schiavitù e servitù un contenuto storicizzato univoco v. SEMINARA, *Sui confini*, cit., 23 ss. L’A. ritiene comunque oggi necessario mantenere tale coppia concettuale proprio perché ormai riconosciuta a livello internazionale: cfr. ID., *L’incriminazione che non c’è*, cit., 34 ss.

di Nizza), ma il primo tentativo di definizione si deve alla *Convenzione supplementare di Ginevra* del 1956, che contiene una esemplificazione casistica delle “condizioni analoghe”: matrimonio forzato, cessione di donne o bambini, servitù della gleba o per debiti. La distinzione rimane ancora oggi piuttosto confusa: non è nemmeno possibile dire con certezza se schiavitù e servitù siano in rapporto di *genus-species* o se siano concetti eterogenei<sup>50</sup>.

Nel nostro ordinamento, in cui l'art. 600 c.p. originariamente sanzionava la schiavitù e «la condizione analoga alla schiavitù», i contenuti innovativi di provenienza internazionale “entravano” per via interpretativa proprio attraverso tale clausola di analogia espressa. Il problema dell'assenza di una definizione specifica delle condizioni analoghe alla schiavitù – già denunciato in dottrina<sup>51</sup> – è venuto a galla a partire dagli anni '80, con le prime migrazioni, che si sono portate dietro nuove forme di sfruttamento<sup>52</sup>; così, nel 2003, alla schiavitù è stata affiancata la definizione di servitù, di cui sopra si è detto. Tuttavia, per «evidenti ragioni repressive», messe a rischio dal divieto di retroattività della legge penale, la nostra giurisprudenza ha di fatto accolto la novella come se esplicitasse qualcosa che era già contenuto nella vecchia formulazione<sup>53</sup>: l'onda lunga di questa preoccupazione, come si vedrà, determina ancora oggi un'interpretazione dello stato di servitù assai restrittiva, che si differenzia dalla schiavitù solo in quanto priva di veste legale.

A livello internazionale figura però anche un terzo concetto, quello di “lavoro forzato”. Si tratta in realtà di un concetto inizialmente coniato per legittimare

---

<sup>50</sup> SEMINARA, *Sui confini*, cit., 5.

<sup>51</sup> L'art. 600 c.p. è infatti rimasto inapplicato fino agli anni Ottanta, soprattutto in considerazione del fatto che ipotesi di schiavitù legali non erano ovviamente più possibili: cfr. VIGANÒ-GALLUCCIO, sub *art. 600*, in *Codice penale commentato*, diretto da Dolcini-Gatta, Milano, 2015, t. III, 181; v. anche BERNASCONI, *La repressione penale della tratta di esseri umani nell'ordinamento italiano*, in *La lotta alla tratta di esseri umani. Fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, a cura di Forlati, Napoli, 2003, 75 ss. Per una più completa ricostruzione storico-giuridica v. SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Milano, 2014, 31 ss.; SUMMERER, *I delitti di schiavitù e tratta di persone (artt. 600 e 601-602)*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Torino 2010, vol. VIII, 239 ss.; APRILE, *I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori*, in *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 2006, vol. VI, 4 ss.; RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Milano, 2008, 9 ss., 27 ss.

<sup>52</sup> SEMINARA, *Sui confini*, cit., 8

<sup>53</sup> SEMINARA, *Sui confini*, cit., 10.

forme di schiavitù di fatto<sup>54</sup>; sarà vietato solo a partire dalla Convenzione ILO n. 29 del 1930<sup>55</sup>, che lo definisce come «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente»<sup>56</sup>. Il quadro è poi ulteriormente complicato dal rapporto – qui non ulteriormente esaminabile – di questi concetti con quello di tratta di esseri umani<sup>57</sup>: problema che risulta ancor più ingarbugliato dal fatto che la Direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani parifica schiavitù, servitù e lavoro forzato come “contenuti” del concetto di sfruttamento, quale finalità tipica della tratta.

Se dunque il binomio schiavitù-servitù poteva essere pigramente risolto in ragione della dicotomia tra schiavitù di diritto e schiavitù di fatto, l’inserimento di un terzo elemento – appunto, il lavoro forzato – sancisce una tripartizione (ormai stabilmente adottata nel diritto internazionale: v. ad es. l’art. 8 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* di New York del 1966 e l’art. 4 della *Convenzione Europea dei diritti dell’uomo*) che rende oggi assai più complesso il problema, imponendo la costruzione non solo di quel terzo elemento ma anche di due ulteriori criteri per distinguerlo dai due concetti preesistenti. Prova delle difficoltà che ne derivano è la giurisprudenza della Corte EDU, che nelle poche sentenze sinora emesse ha proposto soluzioni piuttosto ondivaghe<sup>58</sup>, ponendo sostanzialmente il concetto di servitù a metà tra schiavitù e lavoro forzato, ma faticando a trovare criteri distintivi stabili e convincenti, e non figli delle specificità del caso concreto<sup>59</sup>.

In virtù di quanto appena detto, si può agilmente rilevare che la scelta del nostro legislatore di tipizzare soltanto schiavitù e servitù nell’art. 600 c.p., senza

<sup>54</sup> SEMINARA, *L’incriminazione che non c’è*, cit., 6 s.

<sup>55</sup> *Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio* del 1930, ratificata dall’Italia con il r.d. 29 gennaio 1934, n. 274.

<sup>56</sup> Art. 2 § 1 della *Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio* del 1930.

<sup>57</sup> Sulla questione v., per tutti, DI STASIO, *Il confine fra schiavitù e tratta e la perseguibilità di quest’ultima fattispecie dinanzi alla Corte penale internazionale*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2022, 1, 282 ss.

<sup>58</sup> Non è qui possibile indugiare oltre sulla questione: v. per tutti MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 62 ss.; SEMINARA, *Sui confini*, cit., 25 ss.; ID., *L’incriminazione che non c’è*, cit., 16 ss. Per una panoramica della giurisprudenza delle altre Corti internazionali v. DI STASIO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., 423 ss.

<sup>59</sup> Così espressamente SEMINARA, *L’incriminazione che non c’è*, cit., 18.

dedicare apposita menzione al lavoro forzato, non è in linea con il diritto internazionale: il lavoro forzato non è infatti direttamente identificabile nella schiavitù o nella servitù<sup>60</sup>, che dal lavoro possono anche prescindere, ma non possono adattarsi – come invece il lavoro forzato – a periodi brevi di tempo. Né si può ritenere che tale concetto coincida interamente con il reato previsto dall’art. 603-*bis* c.p.<sup>61</sup>.

Su un piano astratto, sembra infatti convincente il rilievo per cui tale disposizione si dovrebbe atagliare ai casi in cui il lavoratore, in ragione dello stato di bisogno in cui versa, *vuole* lavorare, pur in condizioni di sfruttamento, mentre nel lavoro forzato (così come nella servitù) il lavoratore *non vorrebbe* dover svolgere il lavoro a cui è coattivamente assegnato<sup>62</sup>. A ciò si aggiunge che quella definizione di lavoro forzato ancora oggi in auge presso l’ILO<sup>63</sup> è stata poi integrata da una serie di indicatori in grado di adattarsi anche alle forme più “moderne” di ricatto: abuso di una condizione di vulnerabilità; inganno; restrizione della libertà di circolazione; isolamento; violenza fisica o sessuale; minaccia o intimidazione; sequestro dei documenti; trattenuta degli stipendi; instaurazione di debiti; condizioni di lavoro o di alloggio abusive; sottoposizione a orari eccessivi di lavoro<sup>64</sup>. Come si vede, si tratta di indicatori che, tradotti nel nostro ordinamento, restituiscono un’immagine non interamente inquadrabile nello sfruttamento del lavoro sanzionato dall’art. 603-*bis* c.p.: solo alcuni degli indicatori sono sostanzialmente coincidenti<sup>65</sup> (soprattutto, quelli legati alla retribuzione e all’orario di lavoro), mentre altri sembrano spingere il lavoro forzato verso l’art. 600 c.p. (si pensi alla stipulazione di debiti, al sequestro dei documenti, alla violenza, ecc.)<sup>66</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. MONGILLO, *Forced labour*, cit., 632; SEMINARA, *Sui confini*, cit., 33 ss.

<sup>61</sup> Se così fosse, peraltro, rimarrebbe comunque aperto il problema della disparità sanzionatoria rispetto all’art. 600 c.p.: cfr. SEMINARA, *L’incriminazione che non c’è*, cit., 4.

<sup>62</sup> Cfr. SEMINARA, *L’incriminazione che non c’è*, cit., 26.

<sup>63</sup> Essa è infatti stata ribadita nel Protocollo n. 29 del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (non ancora ratificato dall’Italia).

<sup>64</sup> *ILO indicators of Forced Labour*, 2012, consultabile nella sezione “publications” del sito [www.ilo.org](http://www.ilo.org).

<sup>65</sup> In questo senso anche LOFFREDO, *Siamo uomini o multinazionali?*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2020, 4, II, 642 s.

<sup>66</sup> Nel senso di una non piena coincidenza del lavoro forzato con la schiavitù né con lo sfruttamento del lavoro v. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo*, cit., 632 s.; SEMINARA, *Sui confini*, cit., 25 ss.



Per quel che qui interessa, la distinzione delle fattispecie previste dagli artt. 600 e 603-*bis* c.p. risulta dunque ancora più difficile dopo il confronto con il diritto internazionale, dal quale si ottiene un concetto di lavoro forzato che risulta parzialmente sovrapponibile sia all'una che all'altra fattispecie.

3.2. *Lo strabismo politico-criminale del legislatore nazionale.* Sotto il profilo più “nazionale”, il legislatore ha dimostrato di avere le idee piuttosto confuse circa il fenomeno che intendeva reprimere mediante l'introduzione dell'articolo. 603-*bis*, e questo ha indirettamente prodotto un effetto “sotterraneo” molto significativo sulle vicende interpretative della disposizione in esame.

È noto che tale disposizione è nata come reazione alla cronaca nera dell'estate 2011<sup>67</sup>. Si trattava di morti avvenute durante la raccolta nei campi del Sud Italia e causate dalle condizioni stesse del lavoro: ore e ore di lavoro sotto il sole nelle incandescenti giornate estive, con pause brevi e ritmi serrati, senza opportune precauzioni. Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, mirava dunque a reprimere *quel* fenomeno, sulla base della convinzione che esso non fosse “coperto” adeguatamente dal diritto penale, che esistesse una lacuna rispetto a quei casi di sfruttamento non così grave da integrare il delitto previsto dall'art. 600 c.p. Tuttavia, come l'offerta di lavoro in condizioni irregolari non è ancora violazione dello *status libertatis*, così morire di sforzi lavorativi non è questione che può essere ridotta alla mera violazione del *decent work*. Nell'estate del 2011, l'opinione pubblica e la politica si erano finalmente accorte non tanto che esistono persone che lavorano in condizioni al di sotto degli *standard*, ma che esistono lavoratori sostanzialmente schiavizzati<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> Si tratta di un dato notorio (sottolineato da SILVA, *Sanzioni penali*, in *Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni*, a cura di Brolo-Cester-Menghini, Trieste, 2016, 486; LOMBARDO, *Intermediazione*, cit., 360; TORDINI CAGLI, *La controversa relazione*, cit., 620), che peraltro è alla base anche della riforma del 2016: cfr. DE MARTINO-LOZITO-SCHIUMA, *Immigrazione*, cit., 318; GIANFROTTA, *Intermediazione e sfruttamento*, cit., § 4; CAMPANELLA, *Caporalato*, cit., 3; CALAFA, *Per un approccio multidimensionale allo sfruttamento lavorativo*, in *Lav. dir.*, 2021, 2, 201.

<sup>68</sup> Del resto, già la vicenda di Rosarno del 2010, in cui ben 30 caporali gestivano i lavoratori secondo le consuete modalità, era stata ricondotta agli artt. 600 e 601 c.p.: cfr. BOSCHIERO, *Lo sfruttamento economico*, cit., 354; similmente, MORRONE, *Lo sfruttamento della manodopera straniera e le 'forme contemporanee di schiavitù': il caso di Rosarno*, *ivi*, 372 s. Prima dell'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p. il caporalato era frequentemente inquadrato come una vera e propria schiavitù di fatto: v. ad es. MUSAC-

L'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p. – benché esso non fosse privo di elementi “regolatori”, appunto per questo percepiti come distonici<sup>69</sup> – è stata considerata una risposta al c.d. caporalato nero, al lavoro para-schiavistico nei campi<sup>70</sup>, non alla semplice irregolarità del rapporto di lavoro. Il reato in questione è stato dunque inizialmente orientato verso fatti che avrebbero probabilmente trovato miglior collocazione nell'art. 600 c.p.<sup>71</sup>: basti pensare che gli indici tipizzati nell'art. 603-*bis* c.p. coincidono in buona parte con gli elementi che la giurisprudenza precedente al 2011 valorizzava per l'applicazione dell'art. 600 c.p.<sup>72</sup>. Nessuna sorpresa, dunque, che la versione originale dell'art. 603-*bis* c.p. abbia trovato scarsissima applicazione<sup>73</sup>: essa risultava appesantita da elementi costitutivi la cui dimostrazione in giudizio richiedeva una mole probatoria sostanzialmente identica a quella richiesta dalla più grave fattispecie prevista dall'art. 600 c.p.<sup>74</sup>.

---

CHIO, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in *Lav. prev. oggi*, 2010, 2, 135; LO MONTE, *Lo sfruttamento dell'immigrato*, cit., 45.

<sup>69</sup> Cfr. DI MARTINO, “*Caporalato*” e repressione penale, cit., 107.

<sup>70</sup> V. in questo senso MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma*, in *Dir. agr.*, 2017, 1, 63 s.; TORRE, *L'obsolescenza*, cit., 75. Evidenza le difficoltà di applicare la norma del 2011 al c.d. caporalato grigio, in quanto ricalcata sull'immagine del caporalato nero in agricoltura, GABOARDI, *La riforma della normativa*, cit., 39, 49.

<sup>71</sup> V. ad es. BEVERE, *La riduzione in servitù e l'inquinamento alimentare*, in *Crit. dir.*, 2014, 4, 328, che riconduceva lo sfruttamento nei campi, anche dopo l'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p., all'art. 600 c.p.

<sup>72</sup> V. ad es. Cass., Sez. V, 12 novembre 2010, n. 40045, in cui gli imputati sono stati condannati per il delitto di cui all'art. 600 c.p. per avere «ridotto in soggezione persone provenienti da Paesi dell'Est, privandole dei passaporti, collocandoli in luoghi isolati privi di relazioni esterne, corrispondendo retribuzioni nettamente inferiori alle promesse e imponendo loro contestuali sacrifici di esigenze primarie, alloggi fatiscenti, assenza di servizi igienici, privazioni alimentari, impossibilità di spostarsi sul territorio essendovi veicoli preordinati solo a condurli nei campi e, quindi, rendendoli incapaci di sottrarsi allo sfruttamento, corredato se del caso da violenze e minacce». Si tratta peraltro di un dato noto e anche recentemente ribadito: cfr. Cass., Sez. V, 2 maggio 2022, n. 17095; Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, in *www.sistemapenale.it*, 4 aprile 2022, con nota di VITARELLI, *La Cassazione sull'ambito di operatività del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*; Cass., Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 10554, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 27. Sul punto v. anche MERLO, *La giurisprudenza*, cit., 534; ID., *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 70, 85.

<sup>73</sup> Per i numeri dei procedimenti avviati prima della riforma del 2016 cfr. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 15 novembre 2016, 2; PIVA, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come “sistema” (e non “condotta”) di produzione: brevi note a margine della legge n. 199/2016*, in *Arch. pen.*, 2017, 1, 184 s. Per opportuni rilievi circa il metodo e la cautela necessari prima di denunciare l'ineffettività di tale disposizione v. però DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2019, 31 ss.

<sup>74</sup> Sul punto, per tutti, v. DI MARTINO, “*Caporalato*” e repressione penale, cit., 113 ss.

Quando nel 2016 il legislatore ha ritoccato l'art. 603-*bis*, eliminando alcuni tratti troppo "severi" (violenza, minaccia o intimidazione), assottigliando qualche profilo troppo marcato (attività organizzata), inserendo la responsabilità del datore di lavoro e alleggerendo gli indici di sfruttamento, il volto del reato in questione è completamente cambiato. La sua collocazione, il suo *nomen* e la sua origine sono però rimaste le stesse<sup>75</sup>: si è dunque prodotta una scollatura tra la fattispecie astratta e il tipo criminoso di riferimento, così come scolpito nell'opinione pubblica.

E infatti, oggi gli addetti ai lavori ritengono comunemente che l'art. 603-*bis* c.p. non debba più essere riferito al "vecchio" caporalato agricolo<sup>76</sup>: la nuova fattispecie dovrebbe intendersi diretta a reprimere un fenomeno diverso, più legato al *decent work* che allo *status libertatis*<sup>77</sup>; più affine al *corporate crime*, all'impresa di per sé lecita, che alle organizzazioni criminali<sup>78</sup>. Insomma, più che il lavoro nero, l'attuale formulazione mirerebbe a punire il c.d. caporalato grigio<sup>79</sup>: in questo senso, l'applicazione della disposizione in questione al caso dei *riders* di *Uber Eats* a Milano è emblematica<sup>80</sup>.

<sup>75</sup> Rileva come l'attenzione mediatica sia rimasta ancorata al caporalato, nonostante il baricentro della fattispecie si sia spostato sullo sfruttamento del lavoro, più che sul reclutamento, FIORE, *La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti*, in *Dir. agr.*, 2017, 2, 275.

<sup>76</sup> V., espressamente, SEMINARA, *Nuove schiavitù*, cit., 139; ZARRA, *L'inimane inconcretezza degli indici di sfruttamento. Il processo di deindicizzazione ad opera della recente giurisprudenza, in materia di caporalato*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2021, 1-2, 173; MONGILLO, *Forced labour*, cit., 638; TASCHINI, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 640; GAROFALO, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., 1306.

<sup>77</sup> Cfr. ROTOLO, *Dignità del lavoratore*, cit., 812 ss.; BRASCHI, *Violenza, minaccia e stato di bisogno*, cit., 119.

<sup>78</sup> Cfr. MONGILLO, *Forced labour*, cit., 647 s.; GIORDANO, *Il bene giuridico*, cit., 57.

<sup>79</sup> Cfr. GABOARDI, *La riforma della normativa*, cit., 17, 55 ss.; ROSSI, *Lo sfruttamento de lavoratore tra sistema sanzionatorio e misure premiali. (Sfruttamento del lavoro)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2021, 7, 725; DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 1763; GAROFALO, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2018, 2, 238; ROTOLO, *Dignità del lavoratore*, cit., 819; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 16; ID., *La giurisprudenza tratteggia, ma ancora non definisce, i contorni del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Foro it.*, 2020, 9, II, 533; COSTA, *Part-time fittizio*, cit., 708; GIORDANO, *Il bene giuridico*, cit., 56; LOFFREDO, *Siamo uomini*, cit., 644; MANFREDINI, *Ai confini dell'articolo 603bis c.p., tra contorni (incerti) delle fattispecie e sanzioni applicabili*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, 2024, cit., 47.

<sup>80</sup> Sulla vicenda v., *ex multis*, MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 21 ss.; ID., *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale"*, in *www.sistemapenale.it*, 2 giugno 2020; LOFFREDO, *Siamo uomini*, cit., 644 ss.; TORRE, *L'obsolescenza*, cit., 90 ss.; TOMASINELLI, *La tutela penale dei riders tra gig-economy e caporalato digitale*, in *Riv. pen.*,

Tuttavia, la fattispecie che dimora nell'art. 603-*bis* è ancora usualmente denominata “caporalato”, anche se la presenza di caporali non è più necessaria; e il “caporalato” è ancora metonimicamente riferito al lavoro nei campi<sup>81</sup>. L’etichetta di “legge contro il caporalato” continua a pesare come una «ipoteca ermeneutica» sulla fattispecie<sup>82</sup> e questo provoca difficoltà interpretative e applicative di non poco momento: non solo perché gli indici tipizzati rimangono comunque pensati, al netto di qualche *lifting*, per il tradizionale lavoro privato<sup>83</sup> subordinato<sup>84</sup>, risultando poco adatti per le forme più moderne (si pensi alla c.d. *gig economy*<sup>85</sup>); ma anche perché, inevitabilmente, i fatti più “tradizionali” di sfruttamento grave, quelli commessi soprattutto nel settore agricolo ed edilizio, che dovrebbero rientrare nell'art. 600 c.p.<sup>86</sup>, sono ancora profondamente legati al concetto socio-culturale di “caporalato”, e quindi pur sempre ricondotti all'art. 603-*bis* c.p.

Del resto, ancora oggi l'art. 603-*bis* presenta un elemento evidentemente distonico rispetto a una tutela meramente indirizzata al *decent work*: il quarto indice, nella parte in cui si riferisce agli alloggi, non ha infatti nulla a che fare con il lavoro in quanto tale<sup>87</sup>. Ecco che allora la fattispecie di sfruttamento del

---

2020, 863 ss.; BARBERIO-CAMURRI, *L'amministrazione giudiziaria di Uber: un possibile cortocircuito tra il sistema giuslavoristico e le misure di prevenzione*, in *Giur. pen.*, 7-8, 2020, 1 ss.; CORSO, *I riders e il c.d. caporalato (a margine della vicenda Uber Italia)*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 2021, 2, 411 ss.; INVERSI, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl*, in *Lav. dir.*, 2021, 2, 335 ss.; VITARELLI, *Lo sfruttamento del lavoro dei 'riders' tra prevenzione e repressione*, in *Le Società*, 2023, 1, 83 ss.

<sup>81</sup> Così anche MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 7.

<sup>82</sup> Così MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 5.

<sup>83</sup> Esiste infatti anche un “caporalato di Stato”, nel sistema degli affidamenti diretti *in house*: cfr. CAPO-TORTO, *Società in house e caporalato di Stato*, in *Riv. dir. soc.*, 2021, 4, 843 ss.

<sup>84</sup> Cfr. GORI, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in *Adapt University Press - Working paper*, 2017, n. 2, 28 ss.; TORRE, *L'obsolescenza*, cit., 76 ss.; ID., *Il lavoro sommerso e la sua possibile rilevanza penale*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2023, 3, 422.

<sup>85</sup> Sul problema dell'applicazione dell'art. 603-*bis* c.p. a queste nuove forme di sfruttamento v. per tutti LOFFREDO, *Siamo uomini*, cit., 640.; TORRE, *L'obsolescenza*, cit., 86 ss., che propone pertanto di sfruttare la non tassatività degli indici elencati dall'art. 603-*bis* c.p.; VALBONESI, *Note critiche*, cit., 1375 ss.

<sup>86</sup> Anche dopo l'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p., è frequente la descrizione del “caporalato moderno” attraverso note che rimandano direttamente (o con riferimenti espressi) alla “schiavitù”: v. ad es. LO MONTE, *Osservazioni sull'art. 603bis*, cit., 953; LOMBARDO, *Intermediazione illecita*, cit., 359; BEVERE, *Uguaglianza e discriminazioni*, cit., 142, 147 ss.; BUONINCONTI, *Brevi riflessioni interpretative*, cit., 177; DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 1761. Scettica in questo senso sulla necessità di introdurre l'art. 603-*bis* c.p. TORDINI CAGLI, *La controversa relazione*, cit., 622 ss.

<sup>87</sup> Cfr. SEMINARA, *Nuove schiavitù*, cit., 141. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 82.

lavoro, che si estende dal para-schiavismo alle violazioni formali, non riflette più un'immagine nitida e definita<sup>88</sup>.

3.3. *L'inaffidabilità di una distinzione meramente "quantitativa". Il caso "Sabr"*. La scarsa chiarezza che emerge dal confronto tra le definizioni internazionali e le norme nazionali, in uno con lo scollamento che l'accezione comune di caporalato sembra produrre sul piano interpretativo-applicativo dell'art. 603-bis c.p., rendono oggi ancora difficile ripartire con sicurezza i casi cui applicare tale disposizione e quelli in cui applicare l'art. 600 c.p. Entrambe le disposizioni, infatti, prevedono come segmento finale la sottoposizione di una persona a lavoro in condizioni di sfruttamento: il discrimine tra le due ipotesi è dunque tendenzialmente collocato sulla situazione esistenziale in cui versa la persona offesa.

La questione trova così naturale inquadramento sul piano della differenza tra *stato di bisogno* (richiesto dall'art. 603-bis c.p.) e *stato di vulnerabilità* (cui si riferisce invece l'art. 600 c.p.)<sup>89</sup>, ma non muta realmente neanche là dove i due concetti siano sostanzialmente identificati<sup>90</sup>, né adottando il criterio – uti-

<sup>88</sup> Sull'importanza dell'immagine del reato rispetto alla tipicità penale v. PAPA, *Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Torino, 2019, *passim*.

<sup>89</sup> V. in questo senso Cass., Sez. IV, 22 giugno 2021, n. 24441, § 4; Cass., Sez. IV, 16 maggio 2022, n. 19143, cit.; Cass., Sez. IV, 20 settembre 2022, n. 34601, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 22 s. In dottrina v. GIORDANO, *Il bene protetto*, cit., 69 s.; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 93 ss.; ID., *La giurisprudenza*, cit., 535 s. 19; STOPPIONI, *Tratta, sfruttamento e smuggling*, cit., 18; VITARELLI, *La Cassazione*, cit., § 5. Preferirebbe un'interpretazione dello stato di vulnerabilità o necessità di cui all'art. 600 c.p. in linea con lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. GIUNTA, *Il confine incerto. A proposito di "caporalato" e lavoro servile*, in *www.discrimen.it*, 17 febbraio 2020, 3; nello stesso senso VALBONESI, *Note critiche*, cit., 1371. La soluzione non è però accolta dalla giurisprudenza (sia pure con riferimento al reato di tratta, art. 601 c.p.): cfr. Cass., Sez. I, 19 maggio 2021, n. 19737; Cass., Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 49148.

<sup>90</sup> I due concetti sono talvolta parificati in giurisprudenza: v. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3554, § 3; Cass., Sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25576, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 19; e in dottrina: v. ad es. FIORE, *(Dignità degli) Uomini*, cit., 885 s.; PIERDONATI, *Appunti in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Giust. pen.*, 2017, 8-9, II, 506; BERRETTA, *Il caporalato*, cit., 680; TASCHINI, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 645. Ritiene diversi i due concetti, traslando però la differenza tra le fattispecie in questione su un altro piano (v. *infra* nel testo) e proponendo, *de lege ferenda*, una riformulazione di entrambi gli elementi secondo "indici di vulnerabilità", DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 40 ss.; ID., *Sfruttamento del lavoro*, cit., 206. Critici rispetto alla scelta di non utilizzare il concetto di vulnerabilità in luogo di quello di bisogno GIANFROTTA, *Intermediazione e sfruttamento*, cit., § 7; DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, 229; MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto*, cit., 73;

lizzato dalla giurisprudenza di legittimità – dell’assenza o meno di serie «alternative esistenziali»<sup>91</sup>: il limite tra le due fattispecie è comunque affidato a una difficile misurazione del *quantum* di compressione della libertà di autodeterminazione<sup>92</sup>, che si basa sostanzialmente sul diverso grado di disperazione del lavoratore, con tutto ciò che ne consegue in termini di certezza dei risultati<sup>93</sup>, e il rischio sempre vivo di appiattire la valutazione sulla gravità delle condizioni di lavoro<sup>94</sup>.

A breve si darà conto di come la realtà applicativa dell’art. 603-*bis* c.p. dimostri la scarsa capacità selettiva – ma soprattutto la instabilità interpretativa – dello stato di bisogno. Qui preme invece maggiormente evidenziare come, sul piano delle definizioni astratte, non siano irrintracciabili distinzioni nette e convincenti: particolarmente apprezzabile risulta in tal senso il rilievo per cui, benché entrambe le fattispecie descrivano una mortificazione dell’essere umano e una compressione della sua libertà di autodeterminazione, l’art. 603-*bis* dovrebbe essere limitato a quelle ipotesi in cui lo sfruttamento non esula dal contesto lavorativo, mentre l’art. 600 c.p. dovrebbe invece ricomprendere i casi in cui l’influenza dello sfruttatore si estende all’intero profilo esistenziale<sup>95</sup>. Questa distinzione trova infatti conferma nella diversa struttura delle due fattispecie: mentre quella descritta dall’art. 603-*bis* richiede l’approfittamento

---

GAROFALO, *Il contrasto al fenomeno*, cit., 238. Propone una sostituzione dell’un termine all’altro, *ope legis*, BRASCHI, *Violenza, minaccia e stato di bisogno*, cit., 138.

<sup>91</sup> Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. V, 15 dicembre 2008, n. 46128; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 44385. V. anche le sentenze richiamate in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 42 ss.

<sup>92</sup> V. ad es. BUONINCONTI, *Brevi riflessioni interpretative sul nuovo delitto di “caporalato”*, in *Crit. dir.*, 2017, 1, 174; PIERDONATI, *Appunti in tema di intermediazione*, cit., 507; MONGILLO, *Forced labour*, cit., 636 ss.; TORDINI CAGLI, *Note critiche*, cit., 206; PECCIOLI, *I profili di sospetta illegittimità costituzionale del c.d. caporalato: la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio e la determinatezza degli indici di sfruttamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 8, 1049; BRASCHI, *Il concetto di “stato di bisogno”*, cit., 126 ss.

<sup>93</sup> La distinzione dei due reati si gioca infatti spesso su un lessico piuttosto scivoloso: v. ad es. VECCE, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. X, Torino, 2018, 421 e 425, che accosta il termine “reificazione” all’art. 603-*bis* c.p. Per altri riferimenti si consenta il rinvio a BIN, *Problemi “interni”*, cit., 26, nota 104.

<sup>94</sup> In questo senso GENOVESE, *Nessuno più al mondo*, cit., 25; ROSSI, *Lo sfruttamento de lavoratore*, cit., 727. Sulla questione della presunzione dello stato di bisogno rispetto alle condizioni di sfruttamento v. *infra*, § 4.

<sup>95</sup> V. in questi termini GABOARDI, *La riforma della normativa*, cit., 12; SEMINARA, *Sui confini*, cit., 20 ss., DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 44 ss.; ID., *Sfruttamento del lavoro*, cit., 279 ss.; GIORDANO, *Il bene protetto*, cit., 72 ss., 81.

di uno stato di bisogno preesistente, non creato dal datore di lavoro stesso, quella compresa nell'art. 600 c.p. richiede la riduzione o il mantenimento di uno stato di soggezione quale passaggio preliminare e intermedio, cui poi deve seguire la finalizzazione verso lo sfruttamento lavorativo (o verso le altre finalità elencate dall'art. 600 c.p.).<sup>96</sup>

Come si può intuire, tale distinzione, se rettammente impiegata, avrebbe l'effetto di ricondurre all'art. 600 c.p. buona parte dei casi di "caporalato" denunciati dalla cronaca nelle campagne del Sud Italia<sup>97</sup>. In entrambi i casi, tuttavia, una applicazione omogenea nei casi concreti richiede l'elaborazione di ulteriori parametri di giudizio, di precisi criteri operativi in grado di indirizzare l'interprete in concreto in modo uniforme, diminuendo il margine di discrezionalità nella valutazione<sup>98</sup>.

A riprova invece dell'inaffidabilità di un criterio meramente quantitativo e astratto, nella prassi giudiziaria è dato riscontrare l'utilizzo di termini decisamente ambigui. In alcune sentenze in cui il fatto è inquadrato ai sensi dell'art. 603-*bis*, si legge che i lavoratori erano «totalmente subordinati rispetto al "caporale"»<sup>99</sup>, che subivano «uno stato di soggezione e sudditanza»<sup>100</sup>, che sarebbero necessari «eclatante pregiudizio e rilevante soggezione»<sup>101</sup>. Ancora, l'art. 603-*bis* c.p. è stato applicato in un caso in cui i lavoratori erano «sistematica-

<sup>96</sup> Sulle differenze strutturali tra i due reati contenuti nell'art. 600 c.p. e quelli contenuti nell'art. 603-*bis* v. SEMINARA, *Sui confini*, cit., 19 ss.

<sup>97</sup> E infatti, quali esempi in cui dovrebbe applicarsi l'art. 600 c.p., autorevole dottrina adduce i casi in cui il lavoratore sia posto alla mercé del suo sfruttatore, «fruendo di alloggi da lui forniti, in assenza di comunicazioni e relazioni con il mondo esterno, privo di mezzi economici e di documenti di identità, perché non posseduti o trattenuti dal datore di lavoro»: v. SEMINARA, *Sui confini*, cit., 21; una ulteriore elaborazione in questo senso sarà proposta *infra*, § 7.1. Meno prestazionale, benché teoricamente convincente, appare invece la tesi che attribuisce allo stato di bisogno il significato di assenza dei mezzi di sussistenza, quale stato diverso e precedente rispetto all'assenza di alternative: cfr. l'ampia ricostruzione di DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 14 ss.; in senso analogo v. GIORDANO, *Il bene protetto*, cit., 80.

<sup>98</sup> Scettica circa la possibilità di distinguere i due reati in concreto anche BRASCHI, *Il reato di intermediazione illecita*, cit., 108.

<sup>99</sup> Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 27582, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2021, 1-2, 164 ss., con nota di ZARRA, *L'immane inconcretezza*, cit., 167 ss.

<sup>100</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2022, n. 106, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 22.

<sup>101</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 22 dicembre 2021, n. 46842, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 26; Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49781, *ivi*, 27, e in *Cass. pen.*, 2020, 6, 2383 ss., con nota di ROSSI, *Gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 603-bis c.p.*, 2388 ss.; Cass., Sez. IV, 22 aprile 2022, n. 15684, *ivi*, 28 s.; Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, *ivi*, 36 s. Critico rispetto a tale terminologia MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 84 s.

mente sfruttati mediante massacranti turni di lavoro, determinazione della paga effettiva al di sotto di quelle previste dal CCNL (mediante il c.d. sistema della paga globale, per il quale, parte dell'emolumento formalmente devoluto veniva restituita in contanti lo stesso giorno dell'accredito), vessazioni, minacce, violenze fisiche e psicologiche, intimidazioni e ricatti, condotte attraverso le quali gli indagati alimentavano il timore delle vittime di essere licenziate, perdendo così, oltre al sostentamento, anche la possibilità di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno»<sup>102</sup>. Come si vede, si tratta di ricostruzioni che sembrano in realtà indiziare una compressione quantitativamente assai marcata, e che nondimeno sono riportati alla fattispecie meno grave.

Insomma, benché il sistema imporrebbe di considerare lo sfruttamento di lavoro come qualcosa di meno intenso di schiavitù, servitù e lavoro forzato, come una forma di “medio-bassa gravità”<sup>103</sup>, l'art. 603-*bis* c.p. finisce con l'essere applicato anche a casi in cui sono presenti quegli indicatori tipici del lavoro forzato che troverebbero invece miglior collocazione nell'art. 600 c.p.<sup>104</sup>. Una fattispecie intitolata alla schiavitù - nonostante l'ampio margine edittale, che permetterebbe comunque di differenziare il trattamento rispetto alla reificazione totale dell'essere umano<sup>105</sup> - risulta dunque oggi ancora difficile da applicare là dove non vi sia una vera e propria coazione della vittima<sup>106</sup>, ma anzi addirittura una sua cooperazione, nonostante - come si è visto - gli strumenti internazionali da tempo invitino a non ritenere valido o comunque discriminante il consenso prestato da chi è disperato.

Molto istruttiva in questo senso appare la vicenda del processo c.d. “Sabr”, relativo a condotte di sfruttamento di lavoratori stranieri nelle campagne di

<sup>102</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 25 febbraio 2021, n. 10019, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 41.

<sup>103</sup> SEMINARA, *Sui confini*, cit., 34 s.

<sup>104</sup> Peraltro, la parziale corrispondenza tra gli indicatori dell'OIL e gli indici di cui all'art. 603-*bis* c.p., di cui si è già detto, è confluita in un manuale redatto dal Ministero del lavoro per i propri ispettori: cfr. LOFFREDO, *Siamo uomini*, cit., 642 s.

<sup>105</sup> Su questo profilo, cui si aggiunge l'acuto rilievo che le due fattispecie - servitù e schiavitù - potrebbero comunque in futuro essere divise in disposizioni distinte, rimarca la necessità di differenziarne i contenuti SEMINARA, *Sui confini*, cit., 1 ss.

<sup>106</sup> Un peso rilevante in questo senso può essere anche attribuito al confronto con l'altro tipo di casistica cui normalmente si riferisce l'art. 600 c.p., cioè la costrizione alla prostituzione, nell'ambito della quale è solitamente riscontrabile una soggezione particolarmente intensa: cfr. MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto*, cit., 65 s.



Nardò (LE), tra il 2008 e il 2011<sup>107</sup>. Non potendo applicare l'art. 603-*bis* c.p. in quanto non ancora entrato in vigore al momento dei fatti, la Corte d'Assise di Lecce aveva ritenuto integrato il reato di riduzione in stato di servitù previsto dall'art. 600 c.p., ricostruendo un complesso fatto di grave sfruttamento<sup>108</sup>. In particolare, ai lavoratori, reclutati già nel paese d'origine (principalmente Tunisia) con la promessa di un lavoro regolare e remunerativo, una volta giunti sul luogo di lavoro era richiesta la consegna dei documenti per preparare i contratti, ma poi i documenti erano sostanzialmente trattenuti. Ciò poneva dunque i lavoratori in balia dei caporali, non potendosi spostare per paura di essere sorpresi dalle forze dell'ordine e rimpatriati. Così, suddivisi in squadre, essi erano impiegati sui campi tra le 10 e le 16 ore di lavoro al giorno, senza riposo settimanale, con salari fortemente decurtati, in alcuni casi addirittura senza alcuna retribuzione, in condizioni climatiche proibitive, senza riparo dal sole, con poche pause e scarso accesso all'acqua (che aveva determinato in alcuni casi gravi condizioni di disidratazione e problemi di salute), cui si aggiungeva la resistenza – e comunque esigendosi un pagamento, per vincere quella resistenza – persino ad accompagnare in ospedale i lavoratori che ne avevano bisogno. I lavoratori erano ospitati in parte dentro a una maseria e in buona parte in una sorta di baraccopoli fatiscente sorta “spontaneamente” in mezzo ai campi, con abitazioni prive di arredi e servizi igienici. Infine, i lavoratori erano obbligati a sopportare costi spropositati non solo per gli alloggi, ma anche per la fornitura di alimenti e bevande e per il trasporto sui campi; costi direttamente trattenuti sulla paga.

La Corte d'Assise d'Appello di Lecce ha però ribaltato il verdetto di condanna, ritenendo insussistente il reato contestato. A parte alcune censure in ordine alle prove utilizzate (v. *infra*, § 5), i giudici dell'appello hanno fissato la linea di demarcazione tra i reati di cui agli artt. 600 e 603-*bis* c.p. proprio su una differenza quantitativa rispetto alla compromissione della libertà di autodeterminazione delle vittime. In tal senso, i giudici territoriali hanno dunque valorizzano il dato che (alcun)i lavoratori giungevano spontaneamente sul luogo

---

<sup>107</sup> Sulla vicenda v. anche GENOVESE, *Nessuno più al mondo*, cit., 19 ss.; COSTA, *Schiavitù, servitù e sfruttamento lavorativo*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2022, 4, 419 ss.

<sup>108</sup> Corte Ass. Lecce, 13 luglio 2017, n. 2.

go di lavoro e potevano andarsene liberamente, che non vi era prova di violenza, da parte dei “caporali”, nella direzione dei lavori, e che i lavoratori erano stati in grado di organizzare una protesta contro le condizioni di lavoro cui erano sottoposti, elemento di per sé «in evidente contraddizione con l’ipotesi di coartazione»<sup>109</sup>. Pertanto, il fatto avrebbe dovuto essere stato più opportunamente inquadrato nell’art. 603-*bis*, con conseguente irrilevanza penale per effetto del principio di irretroattività della legge penale.

La Cassazione ha poi censurato la sentenza d’appello<sup>110</sup>, dichiarandola frutto di un’interpretazione dell’art. 600 c.p. non più al passo con gli attuali sviluppi interpretativi. Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, i giudici di legittimità hanno escluso la possibilità di valorizzare la volontarietà dell’accettazione del lavoro quando si tratta di persone in stato di vulnerabilità: in tal caso, l’assenza di volontarietà della prestazione va ritenuta *in re ipsa*<sup>111</sup>. Pertanto, i giudici d’appello non avrebbero dovuto dar rilievo al fatto che i lavoratori potessero muoversi liberamente sul territorio, nonché liberamente iniziare e terminare il rapporto di lavoro, in quanto si trattava di soggetti la cui libertà di autodeterminazione era significativamente compromessa dalla rispettiva situazione esistenziale. A questo proposito, il fatto che i lavoratori fossero giunti liberamente sul luogo di lavoro non potrebbe essere letto senza valutare il perché dell’arrivo sul suolo italiano e quanto ciò avesse inciso sulla volontà di accettare condizioni di lavoro che lavoratori italiani privi di quel pregresso non avrebbero mai accettato. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe scorrettamente valorizzato il fatto che le baracche fatiscenti in cui alloggiavano molti dei lavoratori non fossero state predisposte direttamente dai datori di lavoro o dai caporali, in quanto si trattava di “alloggi” presenti da tempo e dunque a tutti noti: pertanto, pur non avendo direttamente edificato le baracche, gli imputati avrebbero comunque tratto profitto dallo stato di evidente bisogno in cui versavano i lavoratori. Lo stato di bisogno, infatti, non deve necessariamente dipendere dalla volontà dell’agente, richiedendosi invece che questi ne tragga volontariamente profitto, come sarebbe avvenuto appunto nel

<sup>109</sup> Corte Ass. App. Lecce, 8 aprile 2019, n. 2, 68 ss.

<sup>110</sup> Cass., Sez. V, 2 maggio 2022, n. 17095.

<sup>111</sup> Cass., Sez. V, 2 maggio 2022, n. 17095, § 3.3.

caso di specie.

I giudici di legittimità hanno dunque annullato la sentenza d'appello, rinviando ad altra sezione per un nuovo giudizio; ma la Sezione di Taranto della Corte d'Assise d'Appello di Lecce, cui è stato affidato l'appello-*bis*, ha nuovamente assolto gli imputati, nell'ottobre 2023, dal delitto di riduzione in stato di servitù. Al momento in cui si scrive non sono ancora state depositate le motivazioni, ma è evidente che, se la questione era legata all'esistenza o meno di una condizione esistenziale idonea a legittimare l'applicazione dell'art. 600 c.p. in luogo dell'art. 603-*bis* c.p., di per sé inapplicabile *ratione temporis*, tale criterio ha prodotto nuovamente esiti discordanti. La vicenda appena riassunta sembra dunque confermare che l'impatto processuale di una distinzione basata su un criterio astratto e meramente quantitativo è notevole e produce giudizi inevitabilmente eterogenei.

#### 4. *La difficile definizione dello stato di bisogno e del suo approfittamento.*

Oltre ai fattori per così dire "esogeni" di cui si è appena dato conto, anche i due elementi attorno cui ruota il reato di sfruttamento del lavoro presentano problemi interpretativi di non poco momento, che ne rendono difficoltosa l'omogenea applicazione.

Rispetto all'elemento dell'*approfittamento dello stato di bisogno*, si è già anticipato che esso non stenta solo sul piano della distinzione tra sfruttamento del lavoro e riduzione o mantenimento in stato di servitù, ma pone rilevanti problemi anche nella "vita privata" dell'art. 603-*bis* c.p. In particolare, esso pone anzitutto la questione se possa ritenersi accertato *in re ipsa*<sup>112</sup>, là dove il lavoratore abbia accettato condizioni di sfruttamento, oppure se sia necessario un qualche accertamento ulteriore. Benché non sia affatto fuori luogo il rilievo per cui lo sfruttamento del lavoro sarebbe già sufficientemente meritevole di

---

<sup>112</sup> Si tratta di un pericolo più volte segnalato: cfr. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida dir.*, 2016, 48, 50; DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione*, cit., 229; PIVA, *I limiti dell'intervento penale*, cit., 189; DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 2075; SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura*, cit., 87; TORRE, *L'obsolescenza*, cit., 88; MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo*, cit., 643; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 87; ID., *La giurisprudenza*, cit., 534; D'ONGHIA-LAFORGIA, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., 242 s. Da ultimo, a riprova della persistenza del problema, il rischio di un accertamento implicito dell'elemento in esame è segnalato da MANFREDINI, *Ai confini dell'articolo 603-bis c.p.*, cit., 71.

pena di per sé<sup>113</sup>, l'opzione più naturale sembra ovviamente la seconda, onde non svilire l'espresso riferimento inserito dal legislatore; ma all'atto pratico, quella che viene concretamente più spesso prescelta è senz'altro la prima: basti pensare a quella pronuncia in cui la Cassazione afferma che sfruttamento e approfittamento possono non coincidere, aggiungendo subito dopo che però questa non coincidenza è «un caso di scuola»<sup>114</sup>.

Ciò è dovuto al fatto che risulta molto problematico dare un contenuto univoco all'elemento in questione. A riguardo, si possono distinguere accezioni oggettive e accezioni più soggettivizzanti, e queste ultime possono dividersi a seconda che si consideri la percezione della vittima o il punto di vista dell'autore del reato; tuttavia, un punto di vista totalmente incentrato sulla vittima non è realmente adottato da nessuno, perché richiedere che la vittima abbia accettato il lavoro per far fronte a ciò che essa personalmente avvertiva come un bisogno significherebbe evidentemente privare di qualsiasi rilievo l'elemento in questione<sup>115</sup>.

Nel solco dell'accezione oggettiva si inserisce la giurisprudenza della Cassazione, che si rifà all'omologo concetto di bisogno utilizzato nel reato di usura (art. 644 c.p.)<sup>116</sup>, identificandolo con uno stato di «impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose»<sup>117</sup>. Benché sia stato rilevato che tale «assillo» non debba essere necessariamente economico<sup>118</sup>, è chiaro che la tendenza applicativa spinge

<sup>113</sup> Cfr. TORRE, *L'obsolescenza*, cit., 83; in senso analogo BRASCHI, *Violenza, minaccia e stato di bisogno*, cit., 136.

<sup>114</sup> Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, in *www.sistemapenale.it*, 4 aprile 2022, con nota di VITARELLI, *La Cassazione*, cit.

<sup>115</sup> Sulla questione v., per tutti, DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 9 s.; BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., 115 s. e 127 s.

<sup>116</sup> In realtà, il concetto di «bisogno» non figura solo in tale disposizione penale: per una ricostruzione dei «luoghi» ove tale termine è utilizzato nel Codice penale e delle diverse accezioni che esso assume, v. BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., 117 ss.

<sup>117</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 22 giugno 2021, n. 24441; Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.; Cass., Sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25576, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 24. Per una critica a tale impostazione v. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione*, cit., 228.

<sup>118</sup> V. ad es. Cass., Sez. IV, 22 giugno 2021, n. 24441; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit.; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7857. Sposano invece la tesi economica ORLANDO, *Il delitto di caporalato*, cit., 648 s.; BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., 129 ss. *Contra*, sulla base anche di un confronto con l'art. 1448 c.c. («Azione generale di rescissione per lesione»), v. DI MARTINO, *Stato di biso-*

inevitabilmente verso quella direzione, privando così di una reale funzione selettiva l'elemento in esame<sup>119</sup>. E infatti, se è vero che spesso accade che i lavoratori, soprattutto se immigrati, versino in precarie situazioni economiche, dovendo mantenere le famiglie e onorare debiti eventualmente contratti<sup>120</sup>, tuttavia, considerando che qualsiasi essere umano deve mangiare per sopravvivere, e guadagnare denaro per guadagnarsi il cibo, il bisogno economico non può che risultare connaturato all'esistenza umana. Come efficacemente è stato osservato, «forse non versa in stato di bisogno la madre separata con figli minori, a cui il marito non corrisponda l'assegno di mantenimento? Oppure il padre in età matura e privo di particolari specializzazioni che sia stato licenziato e non disponga di un cospicuo patrimonio o fonti di reddito alternative?»<sup>121</sup>.

Così configurato, dunque, lo stato di bisogno rimane un concetto vago<sup>122</sup>, che finisce col favorire valutazioni che si accontentano di ben poco: di un veloce riferimento alle «precarie condizioni economiche» delle vittime e alla «necessità di provvedere ai [propri] bisogni»<sup>123</sup>; o anche solo alla «necessità di mantenere un'occupazione»<sup>124</sup>: perfino il lavoratore già assunto sarebbe per definizione in stato di bisogno<sup>125</sup>. Nel settore agricolo, lo stato di bisogno economico sarebbe sostanzialmente “pleonastico”<sup>126</sup>.

Ma una considerazione soltanto economica può portare anche a dei paradossi di senso contrario: in un caso relativo a una azienda di autotrasporti, ad esempio, è stata esclusa la sussistenza dello stato di bisogno sulla base del fat-

---

*gno*, cit., 10 ss.; e, sottolineando invece la dimensione “personalistica” del reato in esame, GIORDANO, *Il bene protetto*, cit., 73.

<sup>119</sup> Segnalano tale pericolo anche MERLO, *La giurisprudenza*, cit., 535; ROSSI, *Lo sfruttamento de lavoratore*, cit., 727.

<sup>120</sup> Per questo “sforzo” motivazionale v. Cass., Sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 7569, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 25.

<sup>121</sup> Cfr. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo*, cit., 643.

<sup>122</sup> Peraltro, è comunque molto difficile determinare anche solo il concetto di sufficienza della retribuzione rispetto alle esigenze di una vita libera e dignitosa: cfr. sul punto CUCINOTTA, *Prospettive di riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, 2024, cit., 199 ss.

<sup>123</sup> Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.; Cass., Sez. IV, 28 aprile 2021, n. 16166, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 24.

<sup>124</sup> Cass., Sez. IV, 24 giugno 2022, n. 24388, cit.

<sup>125</sup> In senso analogo COSTA, *Part-time fittizio*, cit., 707 ss.

<sup>126</sup> FALERI, «Non basta la repressione», cit., 263.

to che «il trattamento riservato dagli indagati non era peggiore rispetto a quello di altre aziende del settore, ed era stato consapevolmente scelto dai lavoratori che non avrebbero potuto trovare una situazione migliore, tanto che alcuni di loro che si erano dimessi o erano stati licenziati, erano poi tornati a lavorare alle dipendenze degli indagati»<sup>127</sup>. Come a dire: se non esistono condizioni migliori sul mercato – circostanza peraltro magari dovuta a un “cartello” tra le ditte del settore – lo sfruttamento diventa improvvisamente equo. D’altra parte, sganciando il bisogno da una impellente necessità economica si spinge l’elemento in questione verso confini ancora più sperduti<sup>128</sup>: anche la volontà di «assicurare alla prole una formazione decente» è stata valutata come «bisogno» rilevante ai sensi dell’art. 603-*bis* c.p.<sup>129</sup>. Il dato in base al quale valutare il bisogno diventa “libero”, e può oscillare da particolari rilievi circa le condizioni di lavoro – come il riferimento al fatto che il lavoro implicasse di stare con la «schiena piegata»<sup>130</sup> – fino a valutazioni sulla persona scarsamente indicative, come ad esempio il fatto che «alcuni braccianti fossero disposti a cambiare datore di lavoro pur di guadagnare tre euro al giorno in più»<sup>131</sup>. La Cassazione è così giunta ad argomentare la sussistenza dello stato di bisogno in ragione del fatto che le vittime sottoposte a sfruttamento erano «non più giovani e/o non particolarmente specializzate e, quindi, prive della possibilità di reperire facilmente un’occupazione lavorativa»<sup>132</sup>. Più spesso, è stato sufficiente un riferimento al luogo in cui vivono le persone offese, senza ulteriori indugi: ad esempio, in un caso esaminato dalla Cassazione, per accertare l’elemento del bisogno è bastato un fugace riferimento alle «condizioni di vita precarie» e alla circostanza che le vittime «dimorano presso abitazioni fatiscenti»<sup>133</sup>. In altra occasione, è stato dato similmente rilievo a condizioni di assoluta indigenza desunte dal fatto che i lavoratori vivessero in

<sup>127</sup> Cass., Sez. IV, 2 settembre 2022, n. 32262, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 23.

<sup>128</sup> In questo senso v. anche MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 94 s. Per questo invocare una maggiore attenzione alle specificità del caso concreto (così invece FERLA, *Sfruttamento della persona a scopo lavorativo e strumenti di contrasto penale*, in *JusOnline*, 2021, 4, 32 ss.), in assenza di criteri predeterminati, non sembra una soluzione praticabile.

<sup>129</sup> Cass., Sez. II, 9 settembre 2019, n. 39425.

<sup>130</sup> Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit.

<sup>131</sup> Cass., Sez. IV, 24 novembre 2022, n. 44592, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 22.

<sup>132</sup> Cass., Sez. IV, 22 giugno 2021, n. 24441.

<sup>133</sup> V. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3554.

una tendopoli<sup>134</sup>; oppure in un «casolare abbandonato, sprovvisto di acqua, corrente elettrica e servizi igienici»<sup>135</sup>. Non è invece stato ritenuto sufficiente che i lavoratori soggiornassero in un centro di accoglienza<sup>136</sup>.

Benché sia costantemente ribadita - ma non senza eccezioni<sup>137</sup> - la massima per cui il mero stato di lavoratore extra-comunitario non basta a ritenere integrato il requisito in esame<sup>138</sup>, spesso non risultano svolti accertamenti ulteriori rispetto (all'accettazione delle condizioni di sfruttamento e) al rilievo della provenienza geografica delle persone offese<sup>139</sup>. Ad esempio, in un caso avente a oggetto l'assunzione di tredici lavoratori extra-comunitari in un laboratorio tessile nel mantovano, in tutti e tre i gradi di giudizio è stato ritenuto sufficiente, a provare lo stato di bisogno, il rilievo della necessità dei lavoratori di provvedere alle loro elementari esigenze di vita fuori dal loro paese di origine, pur avendo essi regolare permesso di soggiorno e regolare contratto di assunzione<sup>140</sup>.

Maggiormente soggettivizzanti (ma nell'ottica del soggetto attivo, non nel senso di valorizzare la percezione che ha la vittima), invece, risultano le ricostruzioni che accentuano il ruolo dell'*approfittamento* quale condotta attiva ulteriore che l'agente deve realizzare oltre alla sottoposizione del lavoratore a

<sup>134</sup> Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 27582, cit.

<sup>135</sup> Cass., Sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25576, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 35.

<sup>136</sup> Cass., Sez. IV, 19 luglio 2022, n. 28289, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 23.

<sup>137</sup> V. infatti, Cass., Sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939, *Foro it.*, 2018, 6, II, 364, che ha ritenuto sufficiente, per integrare lo stato di bisogno, la motivazione incentrata sulla clandestinità delle persone offese.

<sup>138</sup> Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49781, in riforma di una decisione del Tribunale del Riesame che aveva invece sostanzialmente desunto lo stato di bisogno dal fatto che le presunte vittime fossero stranieri irregolari; Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 27582, cit.; Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.

<sup>139</sup> Vi sarebbe poi un'ulteriore questione, che qui non può essere approfondita: se l'approfittamento dello stato di bisogno è implicito nella condizione di irregolarità, il fatto descritto dall'art. 603-*bis* c.p. diviene sostanzialmente coincidente con il reato circostanziato previsto dall'art. 22, co. 12 e 12-*bis* lett. c d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che sanziona il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori irregolari sottoponendoli alle condizioni di sfruttamento di cui all'art. 603-*bis* c.p. Di conseguenza, la fattispecie prevista dal Testo unico sull'immigrazione non sarebbe mai applicabile (salvo, appunto, che manchi l'approfittamento dello stato di bisogno, pur a fronte di lavoratori irregolari sfruttati). Addirittura, sostenendo una totale equiparazione tra irregolarità e approfittamento dello stato di bisogno, ritiene configurabile un reato complesso circostanziato, con assorbimento del 603-*bis* c.p. nel delitto previsto dal t.u. sull'immigrazione, e conseguente (irragionevole) applicabilità della più mite pena da quest'ultimo prevista, VITARELLI, *Proporzionalità della pena*, cit., 219 ss.

<sup>140</sup> Cass., Sez. V, 29 ottobre 2022, n. 31937, in *Riv. it. dir. lav.*, 2023, 1, 197 ss., con nota di TORDINI CAGLI, *Note critiche*, cit., 199 ss.

condizioni inique. Secondo tale opzione interpretativa, dovrebbe dunque essere accertata l'effettiva volontà, in capo all'agente, di sfruttare lo stato di bisogno del lavoratore per trarre un maggior profitto<sup>141</sup>.

Anche questa tesi – che peraltro riparametra la fattispecie più sulla spregevolezza dell'autore che sulla dignità del lavoro<sup>142</sup>, e a cui si potrebbe comunque opporre che lo sfruttamento meriterebbe tutela penale anche là dove fosse il peso del mercato, e non una volontà capitalisticamente criminosa, a imporre le condizioni irregolari – per quanto possa essere condivisibile sul piano teorico, come talvolta accade risulta priva di reale operatività in concreto, se non si specifica quale sarebbe la condotta attiva ulteriore. Proprio per questo, nelle sentenze della Cassazione in cui si richiede qualcosa di più rispetto a un dato oggettivo relativo alle vittime, il *quid pluris* dell'approfittamento si risolve sostanzialmente nella coscienza dello stato di bisogno da parte dell'agente: lo stato di bisogno deve essere «noto ed oggetto del vantaggio che il reclutatore o l'utilizzatore tendono a realizzare proprio attraverso l'imposizione di quelle condizioni lavorative che indicano lo sfruttamento»<sup>143</sup>. In tal modo, evidentemente, il requisito in esame si dissolve in una mera consapevolezza dello stato di bisogno in cui versa la vittima, senza dunque poter aggiungere granché alla ricostruzione dello stato di bisogno stesso, né di conseguenza limitare il rischio che esso sia presunto: significativo in questo senso appare il fatto che l'esistenza delle condizioni di sfruttamento è spesso indicata, nelle sentenze di legittimità, come «l'elemento oggettivo» dell'approfittamento dello stato di bisogno<sup>144</sup>.

Autorevole dottrina ha pertanto tentato di dare un contenuto autonomo a questa condotta ulteriore di approfittamento, attraverso alcuni esempi: «mediante minaccia di denuncia (della condizione di irregolarità della persona); con l'approfittare di limitate capacità intellettive del soggetto; col prospettare

---

<sup>141</sup> V. in questo senso DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 33 ss.; ID., *Sfruttamento del lavoro*, cit., 168 ss., 192 ss.; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 96 ss.; ID., *La giurisprudenza*, cit., 536 ss.; TORDINI CAGLI, *Note critiche*, cit., 205. Più scettica sembra invece VALBONESI, *Note critiche*, cit., 1369 s.

<sup>142</sup> In questo senso v. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione*, cit., 229; MONGILLO, *Forced labour*, cit., 643.

<sup>143</sup> Cass., Sez. IV, 16 maggio 2022, n. 19143, cit.; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit., § 8.

<sup>144</sup> V. ad es. Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7857, nella parte in cui richiama la decisione del Tribunale del Riesame (§ 5).



una minaccia di licenziamento, soprattutto quando questa non sia altro che un espediente, ad es. per avvantaggiarsi d'una condizione di debolezza femminile»<sup>145</sup>. Tale interpretazione - la cui idea di base è sicuramente fruttuosa, come si vedrà più oltre - sembra però giungere a richiedere surrettiziamente la prova di un'estorsione, trasformando così la fattispecie albergante nell'art. 603-*bis* c.p. in un reato complesso, al di là però del dato letterale.

Naturalmente, la possibilità stessa di due interpretazioni diverse mina le speranze di ottenere applicazioni uniformi. Se infatti l'accezione oggettivizzante spinge inevitabilmente verso la presunzione dello stato di bisogno, là dove invece si richieda un *quid pluris*, foss'anche solo la dimostrazione specifica di una particolare consapevolezza, la soluzione del caso concreto può risultare del tutto opposta. Rappresenta ottima prova di questo pericolo la considerazione di un caso riguardante un cantiere presso Ancona, in cui sia il G.i.p. che il Tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata del P.M., pur a fronte di un quadro indiziario piuttosto cospicuo. In particolare, da intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle dichiarazioni di quattro lavoratori, dal rinvenimento di fogli firmati in bianco dai dipendenti e di contabilità occulta dimostrativa delle ore di lavoro effettivamente prestate dagli operai, era emerso che il datore di lavoro riportava in busta paga un numero di ore inferiore a quelle realmente svolte dai lavoratori, pretendendo la restituzione di vari emolumenti e pagando una retribuzione inferiore a quella dovuta, tra sei e otto euro all'ora. Inoltre, ai lavoratori era imposto di non beneficiare di congedi per malattia in caso di infortunio, ed essi erano alloggiati in condizioni di degrado in un appartamento di proprietà del datore di lavoro, per il quale corrispondevano un canone di locazione. Tuttavia, ad avviso dei due giudici, a tali violazioni, sicuramente rilevanti sul piano amministrativo-lavoristico, non si accompagnava l'approfittamento dello stato di bisogno, che il P.M. avrebbe documentato soltanto facendo riferimento alla nazionalità e al bisogno di lavoro delle persone offese. Nel ricorso avverso il secondo provvedimento di diniego della misura cautelare, il P.M. ha dunque argomentato la sussistenza dello stato di bisogno, evidenziando i profili a) dell'accettazione dell'obbligo di non

---

<sup>145</sup> DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 34.

denunciare eventuali infortuni sul lavoro e di rinunciare alla copertura sanitaria ed assicurativa legalmente prevista; b) dell'esigenza di legittimare la loro permanenza nel territorio dello Stato mediante un rapporto di lavoro subordinato, necessario anche per il rinnovo del permesso di soggiorno; c) della difficoltà di comprensione della lingua italiana di molti di loro, costituente ostacolo fisiologico all'integrazione e alla ricerca di un posto di lavoro diverso. La Cassazione ha poi accolto il ricorso del P.M.<sup>146</sup>, disponendo l'annullamento con rinvio, ma resta evidente il disorientamento interpretativo-applicativo prodotto dall'elemento in questione.

5. *Gli indici dello sfruttamento nella giurisprudenza di legittimità: l'assenza di "illeciti sentinella" realmente in grado di distinguere violazioni extrapenali, sfruttamento del lavoro e para-schiavismo.* Problematica risulta, come noto, anche la concreta applicazione degli indici mediante i quali l'art. 603-bis c.p. consiglia di ricostruire l'elemento dello sfruttamento<sup>147</sup>. Tecnica legislativa a parte (che di per sé può sicuramente rivelarsi uno strumento interessante, se e quando sarà ben digerita dalla pratica<sup>148</sup>), sulla ricostruzione dell'elemento in questione pesa come un macigno la scarsa chiarezza rispetto al sostrato criminale che gli indici dovrebbero "indicare", rispetto al *Typus* di riferimento. Non stupisce, dunque, che nelle (ancora poche) sentenze della Cassazione, emerga quasi sempre una diversa opinione circa l'integrazione della fattispecie tra gli interpreti che si avvicendano nella valutazione: giudici di prime cure (spesso G.i.p. e Tribunale del Riesame), Pubblica accusa e, appunto, giudici

<sup>146</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 7 aprile 2020, n. 11547, in *Olympus.uniurb.it*, nonché in *Foro it.*, 2020, 9, II, 525 ss., con nota di MERLO, *La giurisprudenza tratteggia, ma ancora non definisce, i contorni del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, 532 ss.

<sup>147</sup> Secondo il disposto del comma 3 dell'art. 603-bis c.p., «[...] costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».

<sup>148</sup> V. l'ampio studio di DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-bis c.p.*, in *Arch. pen. web*, 2018, 3, 1 ss.; DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., 59 ss.

di legittimità<sup>149</sup>.

Questo problema è dovuto anzitutto al fatto che gli stessi indici che dovrebbero servire a rinsaldare un concetto sfuggente come quello di “sfruttamento” sono costruiti attraverso elementi molto “valutativi”<sup>150</sup>: ciò significa che la norma subisce un doppio livello di indeterminatezza, con conseguenze esponenziali sulle speranze di riuscire a uniformarne l’applicazione.

Con riguardo ai primi due indici, relativi alla *retribuzione* e all’*orario di lavoro*, per i quali è oggi richiesta la *reiterazione* della violazione, la valutazione può assumere esiti assai difforni al variare del settore produttivo di riferimento<sup>151</sup>. Nel settore agricolo, ad esempio, si è sostenuto che sia reiterabile soltanto la violazione degli orari<sup>152</sup>, mentre per la retribuzione, rispetto a lavori tipicamente stagionali e dunque di breve durata, la reiterazione non dovrebbe ritenersi integrabile<sup>153</sup>. Inoltre, come noto, valutare la sproporzione della retribuzione è tema assai difficile<sup>154</sup>, ed è già stato opportunamente segnalato, su un piano generale, un potenziale conflitto tra tale indice e la libertà sindacale sancita dall’art. 39 Cost., che autorizza accordi retributivi più bassi rispetto alla contrattazione maggioritaria<sup>155</sup>.

Certo, la Cassazione ha chiarito alcuni profili, circa il fatto che è sufficiente l’integrazione anche di un solo indice<sup>156</sup>, che può essere sfruttato anche un solo lavoratore<sup>157</sup> e che la reiterazione va accertata rispetto al singolo lavoratore, non potendo essere riscontrata qualora più lavoratori siano singolarmente

<sup>149</sup> Come rileva GUARINIELLO, *Il caporalato commentato con la giurisprudenza*, Milano, 2022, 10, «occorre prendere atto che non di rado la Sez. IV - assurta negli ultimi anni al ruolo di guida in materia di caporalato - sconfessa le impostazioni accusatorie».

<sup>150</sup> Cfr. TORDINI CAGLI, *Note critiche*, cit., 204; più in generale, rispetto al concetto di “sfruttamento”, MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 58 s.

<sup>151</sup> V. ad es. l’analisi sulle difficoltà di ricostruire la retribuzione *standard* nel settore dei servizi fiduciari di FERRARESI, *Salario insufficiente e sfruttamento del lavoro nella recente giurisprudenza civile e penale*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, a cura di Ferraresi-Seminara, 2024, cit., 106 ss.

<sup>152</sup> FALERI, «*Non basta la repressione*», cit., 264.

<sup>153</sup> ROSSI, *Lo sfruttamento de lavoratore*, cit., 727 s.

<sup>154</sup> V. per tutti CUCINOTTA, *Prospettive di riforma*, cit., 192 ss.

<sup>155</sup> V. ancora CUCINOTTA, *Prospettive di riforma*, cit., 185 ss.

<sup>156</sup> V. ad es. Cass., Sez. IV, 16 maggio 2022, n. 19143, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 12 s.; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7857; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit. Sul punto, auspicando l’espressa previsione - *ope legis* - della necessaria presenza di più indicatori, ROSSI, *Lo sfruttamento de lavoratore*, cit., 729 ss.

<sup>157</sup> Cass., Sez. IV, 16 maggio 2022, n. 19143, cit.; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7857; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit.

soggetti a una sola violazione<sup>158</sup>. Tuttavia, la prova della reiterazione può essere comunque difficile da ottenere, in assenza di una espressa testimonianza in tal senso da parte dei lavoratori<sup>159</sup>. E in concreto emergono applicazioni tutt'altro che omogenee.

In una decisione del Tribunale del Riesame di Cosenza, ad esempio, a fronte di una contestazione relativa a fatti sviluppatasi per almeno un biennio (indicativamente, dal 2018 al 2020), non è stato ritenuto sufficiente il compendio probatorio in quanto risultante da indagini durate solo pochi mesi, sebbene da esse risultasse una violazione (evidentemente non abbastanza) reiterata delle retribuzioni dovute<sup>160</sup>.

Proprio in ragione del significativo margine di apprezzamento rimesso all'interprete, talvolta il giudice è addirittura indotto a esimersi da una approfondita motivazione in merito alla sussistenza degli indici. Ad esempio, in un caso relativo a una ditta operante sempre nel cosentino, nel settore agricolo, pur risultando incontestata l'esistenza di un'intermediazione illecita per il reclutamento dei lavoratori, il Tribunale del Riesame di Cosenza ha sconfessato la ricostruzione del G.i.p. circa la sussistenza del reato in questione, semplicemente accennando che «gli elementi indiziari riportati nel provvedimento impositivo della misura in ordine alla inadeguatezza della retribuzione, alla sicurezza e all'orario di lavoro non sono sufficienti a fondare l'ipotesi accusatoria», senza aggiungere alcun dettaglio relativo al caso di specie<sup>161</sup>. Similmente, in un caso relativo invece all'ingresso illegale di lavoratrici straniere poi impiegate come “badanti”, il provvedimento del Tribunale della Libertà di Milano è stato ritenuto inadeguatamente motivato rispetto al reato di cui all'art. 603-*bis* c.p., in quanto lo sfruttamento delle lavoratrici era stato dedotto unicamente «da una generica irregolarità del rapporto di lavoro e dalle

<sup>158</sup> Cass., Sez. IV, 16 maggio 2022, n. 19143, cit.; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit.; Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.

<sup>159</sup> V. ad es. Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 38, che ha ritenuto non dimostrata la reiterazione delle violazioni previste dai primi due indici, perché «dalle emergenze investigative a carico dell'indagato, non è emerso se i lavoratori escussi avessero lavorato presso la sua azienda solo nel giorno in cui sono stati sentiti o anche in altri giorni».

<sup>160</sup> La sentenza è stata confermata da Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit. V. rispetto a quanto detto nel testo, § 7.

<sup>161</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7857, § 5.

condizioni imposte», sostenuta da una intercettazione in cui una lavoratrice si lamentava della necessità di essere regolarizzata, mentre la violazione degli indici relativi alla sicurezza sul lavoro e alle modalità degradanti, soprattutto a fronte di prestazioni svolte in casa, non risultava affatto motivata<sup>162</sup>.

Inoltre, un inconveniente che la generica formulazione degli indici si porta dietro non meno rilevante, e anzi direttamente influente sul problema appena illustrato, riguarda l'estremo appiattimento delle valutazioni su dati non sempre univoci e spesso contestati come le dichiarazioni dei lavoratori.

La ricostruzione dell'orario di lavoro effettivamente svolto, anzitutto, è stata talvolta desunta in base all'inizio e alla fine della prestazione, secondo quanto dichiarato dai lavoratori, ma senza calcolare i riposi intermedi: così, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto insussistente il *fumus commissi delicti* in un caso riguardante alcuni autisti che, secondo l'accusa, erano sottoposti a turni di dodici ore al giorno, all'interno delle quali erano però previste almeno tre ore di riposo<sup>163</sup>. Nello stesso senso, in un caso relativo a un'altra decisione del Tribunale del Riesame di Cosenza, il giudice cautelare (oltre a valutare diversamente la "palese" difformità delle retribuzioni) ha sconfessato le conclusioni del giudice di prima istanza rispetto all'assenza di adeguato riposo: mentre il G.i.p. aveva privilegiato il dato che in una conversazione intercettata si diceva che «da [omiss] si lavora ogni giorno», il giudice del riesame ha valorizzato al contrario la dichiarazione di alcuni lavoratori secondo cui «il datore di lavoro diceva loro "quando lavorare e quando stare a casa"». Inoltre, mentre il G.i.p. aveva concluso che l'orario effettivo della giornata lavorativa ammontasse a otto ore senza pause, il giudice del riesame ha arguito al contrario dalle dichiarazioni dei braccianti che in quell'orario complessivo rientrasse anche un'ora di pausa pranzo, e che pertanto l'orario effettivo non si discostasse significativamente dalle sei ore e mezza pattuite. A ciò si aggiunge che il Pubblico Ministero, nel ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame, ha sostenuto che tale ricostruzione fosse priva di riscontri, mentre la Cassazione ha al contrario ritenuto non illogica la conclusione cui era giunto il giudice del

<sup>162</sup> È la sentenza su cui si è pronunciata, annullandola, Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49781, cit.

<sup>163</sup> Cass., Sez. IV, 2 settembre 2022, n. 32262, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 31.

riesame<sup>164</sup>.

È poi sicuramente problematica la tendenza a riportare le dichiarazioni dei lavoratori in verbali “a ciclostile”, cioè in versioni pienamente sovrapponibili. La Cassazione ritiene tale *modus operandi* di per sé neutro, non idoneo dunque a sconfessare l'impianto accusatorio che si basi su tali dichiarazioni – nemmeno in presenza di dichiarazioni raccolte in pochi minuti, talvolta escutando per due volte il medesimo soggetto, e aventi tutte il medesimo contenuto, compresi gli errori di dattiloscrittura<sup>165</sup> – ma esige comunque riscontri esterni<sup>166</sup>. Ciò però non sempre avviene: ad esempio, in un procedimento cautelare riguardante alcuni lavoratori assunti mediante “caporale” per lavorare in una cooperativa agricola di Taurianova (RC), la decisione di sequestro – comunque confermata dal Tribunale del Riesame e dalla Cassazione – si è basata pressoché interamente sulle testimonianze dei lavoratori, nonostante l'accesa contestazione da parte dell'indagato, secondo cui non solo gli ispettori dell'INL, all'esito delle due ispezioni compiute insieme alla polizia giudiziaria, non avevano accertato alcuna irregolarità, ma soprattutto tutti i verbali delle dichiarazioni dei sette lavoratori sentiti – due dei quali peraltro assunti proprio il giorno dell'ispezione – avevano il medesimo contenuto e risultavano redatti nell'arco di soli dieci minuti<sup>167</sup>.

Se verbali di dichiarazioni come quelli appena descritti sono stati utilizzati per condannare, in uno dei più noti casi di cronaca – il processo Sabr, di cui già si è detto *supra*, § 3.3 – la Corte d'Assise d'Appello di Lecce ha ribaltato la sentenza di primo grado, in cui i giudici avevano ritenuto raggiunta la prova addirittura della riduzione in stato di servitù sanzionata dall'art. 600 c.p., anche censurando l'utilizzo di testimonianze (*lato sensu*) ritenute invece utilizzabili dai giudici di prime cure. In particolare, sono state ritenute inutilizzabili sia le dichiarazioni riferite *de relato* dai vertici di una associazione umanitaria cui i lavoratori avevano in più occasioni riferito le condizioni di estremo sfruttamento in cui versavano, sulla base del fatto che i due testimoni indiretti non avevano consentito l'individuazione delle loro fonti; sia le dichiarazioni, prese

<sup>164</sup> Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit.

<sup>165</sup> Cass., Sez. IV, 23 ottobre 2020, n. 29457, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 68

<sup>166</sup> Cass., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 14591, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 68.

<sup>167</sup> Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 27582, cit.

a s.i.t., di tutti i lavoratori che si erano poi resi “prevedibilmente” irreperibili<sup>168</sup>. La Cassazione ha poi disatteso le censure dei giudici d’appello<sup>169</sup>; ma da questa vicenda risulta un altro problema nella valutazione degli elementi probatori: se solo alcuni lavoratori subiscono violazioni rilevanti, mentre altri ne sono esenti, può verificarsi il rischio – soprattutto nelle fasi più “cartolari” del processo penale, cioè nel secondo e nel terzo grado di giudizio – che il compendio probatorio risulti contraddittorio e magari interamente sconfessato. I giudici d’appello nel caso appena menzionato, ad esempio, hanno ritenuto non provato lo sfruttamento (comunque inquadrato, in quel processo, nell’art. 600 c.p.) anche in relazione al fatto che, mentre alcuni lavoratori avevano dichiarato di essere costretti a comprare col proprio stipendio i generi alimentari, altri avevano invece dichiarato di acquistarli presso un benzinaio vicino ai campi: pertanto, non si potrebbe parlare di un vero e proprio sistema volto ad assoggettare i lavoratori<sup>170</sup>. Allo stesso modo, il profilo del sequestro dei documenti di identità fino a fine prestazione è stato ritenuto non provato, sulla base del rilievo che la consegna dei documenti da parte dei lavoratori era «per lo più» volontaria e che gli stessi erano poi «in larga parte» restituiti in tempi ragionevoli rispetto alla predisposizione dei contratti di lavoro<sup>171</sup>. Una spiccata discrepanza si ha naturalmente anche nella valutazione del terzo indice, relativo alla *violazione delle norme antinfortunistiche*. Come noto, tale indice, dopo la riforma del 2016, ha perso il requisito dell’esposizione del lavoratore «a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale», risultando dunque potenzialmente integrabile anche mediante la «mancata apposizione di qualche cartello o l’omessa redazione di un documento»<sup>172</sup>. Naturalmente, nessuno ha mai dubitato che, nonostante la teorica possibilità di accontentarsi di qualche documento o cartello mancante, la valutazione dovesse essere compiuta *cum grano salis*. Ma in alcuni casi sono stati comunque valorizzati dati quali: l’assenza del documento di valutazione dei rischi; l’omessa formazione; l’assunzione di un lavoratore senza visita medica pre-

<sup>168</sup> Corte Ass. App. Lecce, 8 aprile 2019, n. 2, 57 s.

<sup>169</sup> Cass., Sez. V, 2 maggio 2022, n. 17095, § 2.2.

<sup>170</sup> Corte Ass. App. Lecce, 8 aprile 2019, n. 2, 75.

<sup>171</sup> Corte Ass. App. Lecce, 8 aprile 2019, n. 2, 75 s.

<sup>172</sup> Così PADOVANI, *Un nuovo intervento*, cit., 50.

ventiva; la presenza di un impianto elettrico non a norma<sup>173</sup>.

La prassi applicativa restituisce non pochi disorientamenti. Ad esempio, è frequente la contestazione di tale indice rispetto a braccianti che partecipano alla raccolta senza abbigliamento specializzato, cioè utilizzando scarpe normali, non antinfortunistiche. La Cassazione ha dovuto già confermare due volte la valutazione di un Tribunale del Riesame<sup>174</sup>, impugnata dal P.M., che aveva escluso l'integrazione dell'indice in questione rispetto a lavoratori che erano stati trovati, dopo la raccolta, con le scarpe da ginnastica sporche di fango, indizio del mancato utilizzo di scarpe antinfortunistiche: il TUSL (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), infatti, non ne impone l'utilizzo per la raccolta in serra o in campo, perché non sono presenti rischi che impongano l'utilizzo di calzature con caratteristiche particolari<sup>175</sup>. Ma in una sentenza in cui confermano l'impianto accusatorio già positivamente valutato dal Tribunale del Riesame di Bari, i giudici di legittimità - certo, in mezzo ad altri indici ben più significativi - hanno valorizzato anche il fatto che ai lavoratori, incaricati della raccolta nei campi, non erano forniti «dispositivi per la prevenzione degli infortuni (guanti, scarpe, abbigliamento ecc.)»<sup>176</sup>.

Non mancano naturalmente sentenze in cui la Cassazione ha tentato di impostare una interpretazione non bagatellare dell'indice in questione, ad esempio affermando che «vale anche per la violazione di norme prevenzionistiche il principio che devono essere sistematiche, nel senso che devono essere plurime per ciascun lavoratore»<sup>177</sup>. Tuttavia, tale precisazione, che dimostra peraltro quanto tale indice sia malleabile, valorizza comunque un dato - la pluralità di violazioni - che non solo non è richiesto, ma potrebbe risultare addirittura contraddittorio, posto che potrebbe trattarsi di una pluralità di violazioni poco incisive in termini di sicurezza, mentre rimarrebbe esclusa l'ipotesi in cui la violazione sia una sola, ma pericolosissima.

Infine, benché non siano ancora disponibili molte sentenze che affrontino

<sup>173</sup> Cfr. GUARINIELLO, *Caporalato, la sicurezza del lavoro tra gli indicatori di sfruttamento*, in *Igiene & Sicurezza del Lavoro*, 2023, 3, 133.

<sup>174</sup> Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit.

<sup>175</sup> V. in particolare Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit., §§ 16-19; Cass., Sez. IV, 4 febbraio 2022, n. 3941, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 33.

<sup>176</sup> Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3554.

<sup>177</sup> Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.



direttamente il quarto indice, relativo agli *alloggi* e alle *modalità di lavoro degradanti*, è di sicuro rilievo che, in un caso già più sopra esaminato, il P.M. e il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari abbiano ritenuto rilevante il fatto che i lavoratori dovessero lavorare «a schiena piegata», conclusione sconfessata dal Tribunale del Riesame di Cosenza e dalla Cassazione<sup>178</sup>, che si è peraltro dovuta pronunciare in tal senso anche in una seconda occasione<sup>179</sup>.

L'esame appena condotto sembra dunque confermare che la vaghezza degli indici non permette ancora una apprezzabile omogeneità interpretativa e applicativa: piuttosto, se anche in fase di giudizio domina l'incertezza su cosa sia necessario provare per ritenere integrato il reato, si può immaginare quali effetti questo disorientamento possa produrre nell'ambito delle indagini.

6. *Le difficoltà a livello giurisdizionale, dalle indagini al processo. Il caso pugliese-salentino.* Come si è anticipato, nell'ambito del progetto *NoSlaveChain*, rilevante spazio è stato dato al confronto con gli operatori direttamente coinvolti - nell'ambito territoriale salentino - nella lotta allo sfruttamento del lavoro, soprattutto nell'ambito dell'incontro svoltosi il 23 novembre 2023 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento (i cui contributi sono inediti). Allo scopo di favorire la massima franchezza, privilegiando il dato sostanziale più che l'ammissione formale, non è qui possibile riportare dichiarazioni virgolettate, né attribuirle a persone specifiche. Si chiede pertanto al lettore un atto di fiducia.

L'incontro di cui si è detto ha sostanzialmente confermato il significativo impatto dei problemi legati alla fattispecie astratta descritta dall'art. 603-*bis* c.p. sull'applicazione pratica della disposizione. Il dato di partenza consiste nella presa di coscienza di un inequivocabile fallimento della risposta giurisdizionale, come testimoniato dal numero sempre più calante - dopo "l'apice" registrato all'indomani della riforma del 2016 - di notizie di reato iscritte nei sistemi informatici delle forze dell'ordine.

<sup>178</sup> Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, cit.

<sup>179</sup> Cass., Sez. IV, 22 aprile 2022, n. 15684, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 35.

ARCHIVIO PENALE 2024, n. 2

<i>Art. 603-bis</i>	20 11	20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
<b>ABRUZZO</b>	2	2	2	3	0	1	3	5	4	4	5	6	1
<b>BASILICATA</b>	0	1	2	5	1	4	8	4	4	0	4	2	0
<b>CALABRIA</b>	3	4	4	3	6	16	22	30	26	29	21	12	6
<b>CAMPANIA</b>	2	3	5	3	16	7	13	14	24	18	15	17	10
<b>EMILIA- ROMAGNA</b>	1	4	3	10	1	11	15	11	25	16	12	11	9
<b>FRIULI VENE- ZIA GIULIA</b>	0	1	1	0	2	0	1	3	7	2	6	5	3
<b>LAZIO</b>	0	5	9	3	4	12	19	31	30	12	8	16	10
<b>LIGURIA</b>	0	1	0	0	0	1	0	3	3	4	1	1	0
<b>LOMBARDIA</b>	4	4	50	64	7	8	34	48	56	29	15	19	12
<b>MARCHE</b>	0	0	1	1	3	10	5	37	19	14	5	12	1
<b>MOLISE</b>	0	0	1	0	2	1	13	3	2	6	6	1	1
<b>PIEMONTE</b>	2	7	1	4	3	9	8	31	19	16	6	5	8
<b>PUGLIA</b>	2	10	9	8	17	17	22	35	75	57	14	13	7
<b>SARDEGNA</b>	0	1	1	0	1	0	2	1	2	3	4	3	3
<b>SICILIA</b>	2	7	4	3	10	10	44	61	51	39	9	15	23
<b>TOSCANA</b>	0	3	3	3	7	5	15	18	29	23	8	10	11
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>	0	1	0	0	0	9	3	3	7	8	2	2	2
<b>UMBRIA</b>	0	0	0	0	1	1	3	5	4	6	1	9	0
<b>VALLE D'AO- STA</b>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>VENETO</b>	1	4	12	6	6	16	19	22	29	25	14	37	12
<b>TOTALE DE- NUNCE:</b>	19	58	108	116	87	138	250	366	416	311	156	196	120

*\* Dati estrapolati da sistema che geolocalizza i reati/eventi su tutto il territorio nazionale aggiornati al 20/11/2023 e presentati al convegno tenutosi a Lecce il 23.11.2023.*

Siffatta statistica è ovviamente ben lontana dal rappresentare il numero reale di fatti potenzialmente inquadabili nell'art. 603-*bis* c.p. realizzati sul suolo nazionale, se è vero che le stime delle vittime si aggirano sulle 200.000 unità all'anno e sono date in crescita<sup>180</sup>. Essa testimonia dunque una sostanziale perdita di effettività della disposizione in esame, con livelli che tornano preoccupantemente ad attestarsi su quelli precedenti alla riforma del 2016<sup>181</sup>. Basti pensare che nella provincia di Lecce - notoriamente tra le più colpite dal caporalato agricolo - nel 2023 sono state iscritte a registro solo sette notizie di reato, di cui due a carico di ignoti e già in dirittura di archiviazione, mentre in dibattimento è attualmente presente un solo processo.

Le ragioni di questa vertiginosa perdita di effettività, nonostante l'entusiasmo seguito alla riscrittura della fattispecie, sono state attribuite a diversi fattori.

Anzitutto, è emerso che la notevole latitudine interpretativa cui si prestano gli indici descritti dall'art. 603-*bis* c.p. favorisce un approccio personale, o comunque proprio di ciascuna "categoria" (ispettori del lavoro, guardia di finanza, pubblici ministeri, ecc.), alla definizione dello sfruttamento (ma anche della riduzione in stato di servitù), determinando il rischio concreto che si sviluppino, tra i vari operatori in gioco, sensibilità differenti circa l'esistenza o meno del reato. In tal senso, può infatti avvenire che chi svolge le indagini arrivi a concludere che le violazioni accertate non siano abbastanza gravi per integrare l'art. 603-*bis* c.p., tagliando così le gambe alla successiva attività giurisdizionale; oppure che, al contrario, nel corso dei gradi di giudizio il materiale probatorio raccolto sia ritenuto insufficiente per ritenere accertata la commissione del reato.

In secondo luogo, si è dato atto dell'inadeguatezza di un approccio delle indagini non specializzato nel contrasto a fenomeni criminali complessi. In tal senso, si avverte infatti una netta separazione di piani tra coloro che sono deputati agli accertamenti di carattere amministrativo e le forze di polizia specializzate in indagini penali complesse, che richiedono attività di infiltrazione, intercettazioni, appostamenti, pedinamenti e così oltre. Gli ispettori del lavoro

<sup>180</sup> V. i rapporti dell'Osservatorio Placido Rizzotto: [www.fondazionerizzotto.it](http://www.fondazionerizzotto.it).

<sup>181</sup> Peraltro, il modello per cui dopo un'iniziale impennata si determina, sul medio-lungo periodo, una curva decrescente, non è affatto sconosciuto: v. le avvertenze proprio in tema di caporalato di DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., 36 s.

ro, così come gli ispettori dell'INPS, ma anche gli agenti della Guardia di Finanza, hanno infatti un approccio investigativo - e quindi, alla base, un percorso formativo - che è massimamente orientato all'accertamento delle irregolarità connesse al "lavoro nero", cioè non dichiarato. Gli interventi mirano dunque a identificare l'esistenza di lavoratori irregolari e dei reati direttamente connessi all'assenza di documentazione regolare (ad esempio, di fatture) come frodi fiscali o previdenziali, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, fino alla produzione di merce non a norma o pericolosa.

A tal fine, non sembrano mancare opportune forme di stretta collaborazione: ad esempio, l'Ispettorato del lavoro e la Guardia di Finanza hanno sviluppato un vero e proprio protocollo d'intesa (stipulato il 21 dicembre 2017), in base al quale è stato istituito un nucleo speciale della GdF con sede a Roma che cura i rapporti con l'Ispettorato, garantendo strategie e interventi comuni, incontri periodici, scambio di informazioni, scambio di rapporti mensili sulle attività svolte in modo tale da evitare sovrapposizioni. Tuttavia, l'approccio investigativo, come si diceva, vive dei limiti entro i quali sono ristrette le competenze di tali operatori: poiché il fine è quello di accertare irregolarità "lavoristiche", e dunque anzitutto definire il tipo di rapporto lavorativo in cui sono effettivamente inquadrabili i dipendenti, nonché quantificare le prestazioni rese dai lavoratori in modo tale da poter quantificare anche il non dichiarato, gli strumenti di indagine più utilizzati sono la verifica documentale e l'intervista ai lavoratori (oltre che, naturalmente, al datore di lavoro).

Le indagini amministrative si svolgono tipicamente attraverso visure camerali per verificare se gli intermediari sono autorizzati a svolgere attività professionale, e possono arrivare - previa autorizzazione della Procura - sino a perquisizioni e sequestri dei documenti presenti sul luogo di lavoro. L'esame documentale rimane però limitato, ovviamente, a ciò che viene rinvenuto. Solo in presenza di documenti attestanti una doppia contabilità si possono compiere valutazioni in merito alle retribuzioni, agli orari di lavoro (si pensi al rinvenimento di calendari non "ufficiali" ma in base ai quali è effettivamente organizzato il lavoro), alla congruità dell'importo di un appalto: se quantificato in base al servizio o all'opera effettivamente dovuti oppure soltanto alle ore di lavoro impiegate (in tal caso, infatti, si tratterebbe di un'interposizione fittizia),

o ancora se il costo dell'appalto risulta troppo basso per non concludere che il risparmio è guadagnato sul costo del lavoro<sup>182</sup>.

Il diverso senso di questo apparato investigativo, rispetto alle esigenze richieste dalla lotta al caporalato, si coglie appieno considerando gli esiti sanzionatori cui esso mira a pervenire. Le due principali misure sanzionatorie impiegate dallo Stato nella lotta al lavoro nero - la c.d. maxi-sanzione e la sospensione delle attività imprenditoriali - sono infatti molto drastiche e dunque astrattamente deterrenti, ma comunque di carattere meramente economico. Entrambe le sanzioni si collocano inoltre su una logica premiale: esse mirano a favorire la regolarizzazione degli illeciti accertati, attraverso una sensibile diminuzione della sanzione e alla possibilità di riprendere le attività. Si tratta, evidentemente, di un modello sanzionatorio tipicamente extrapenale, già sperimentato sul piano della sicurezza del lavoro<sup>183</sup> e oggi impiegato anche in ambito alimentare<sup>184</sup> e ambientale<sup>185</sup>, che ruota attorno alla "diffida", quale meccanismo diretto più a incentivare la *compliance* post-accertamento che alla punizione vera e propria: più alla prevenzione speciale che alla prevenzione generale. Non a caso, si tratta di sanzioni che, se anche i relativi illeciti sono accertati dalla GdF, sono comunque irrogate dall'INL.

Un simile approccio, come si vede, è marcatamente tagliato su una realtà criminologica ben distante da quella degli autori di condotte di sfruttamento grave del lavoro. Esso può funzionare solo con riguardo a imprese lecite non inserite in contesti criminali più ampi, che hanno forte interesse a non uscire dal mercato e a non chiudere i battenti. Tutt'altro avviene invece rispetto a quelle imprese la cui natura è solo strumentale alla creazione di profitto illecito-

---

<sup>182</sup> In questo senso si è recentemente mosso il Governo con il d.l. 19/2024, convertito in L. 29 aprile 2024, n. 56, e poi subito modificato dal d.l. 7 maggio 2024, n. 60, che tra le altre cose (v. *infra*, nota 186) ha previsto anche un obbligo in capo al committente di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva secondo quanto previsto dal d.m. 25 giugno 2021, n. 143 (del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

<sup>183</sup> Cfr. l'ampio studio di AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008; per un'illustrazione della disciplina attuale v. per tutti CASTRONUOVO-CURITORDINI CAGLI-TORRE-VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2023, 255 ss.; CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino, 2024, 347 ss.

<sup>184</sup> V. per tutti DIAMANTI, «Dal boia all'esattore». *L'estinzione dell'illecito alimentare per adempimento di prescrizioni*, in *Alimenta*, 2023, 3-4, 541 ss.

<sup>185</sup> V. per tutti POGGI D'ANGELO, *L'offensività/non punibilità nelle contravvenzioni ambientali assoggettabili alla procedura estintiva artt. 318-bis ss. l.u.a.*, in *Cass. pen.*, 2022, 2, 623 ss.

to, i cui titolari, magari connessi a organizzazioni criminali, non hanno problemi a chiudere e riaprire dopo qualche tempo con altra ragione sociale, riprendendo le medesime attività illecite. Rispetto a tali soggetti, in cui rientra il frequente fenomeno delle cooperative fittizie, sanzioni pecuniarie, interdizioni e diffide hanno evidentemente scarsa efficacia<sup>186</sup>. Ma non è solo una questione di sanzione.

Il problema, rispetto a imprese come quelle da ultimo descritte, consiste soprattutto nell'inadeguatezza dei mezzi di indagine rispetto alla scoperta e alla prova di condotte di sfruttamento grave. Non che si tratti di operatori ontologicamente incapaci di identificare condotte di tal fatta. Tutti sanno quali sono le esigenze di cui si approfittano i caporali: che gli stranieri irregolari (ma non solo, ovviamente) non hanno alcun potere contrattuale (né possono peraltro avere contratti regolari), che vivono in baracche e hanno disperato bisogno di aiuto nell'integrazione e nella formazione anche solo linguistica, che non hanno mezzi di trasporto per recarsi al lavoro e dunque dipendono dai caporali. Emergono anzi testimonianze dirette di sopralluoghi in cui sono rilevati sistemi di trasporto dei lavoratori profondamente inadeguati, anche solo per il sovraccarico sul singolo mezzo, così come prestazioni lavorative in condizioni meteorologiche avverse senza opportune precauzioni, modalità di gestione del lavoro che rende impossibile la comunicazione tra i singoli lavoratori, cui si associano atteggiamenti aggressivi da parte dei superiori, fino a situazioni para-estorsive in cui il datore di lavoro chiede indietro parte della retribuzione sotto pena di licenziamento. Ma i lavoratori irregolari – soprattutto se extracomunitari – istintivamente scappano alla vista dei controllori e comunque tendenzialmente non collaborano o successivamente ritrattano, perché la paura dell'espulsione, della ritorsione e/o della perdita di lavoro è vissuta come un male maggiore dello sfruttamento, anche rispetto a future possibilità. Risulta dunque chiara la consapevolezza che la raccolta del materiale proba-

---

<sup>186</sup> Destinate a essere poco efficaci sembrano dunque le misure sanzionatorie recentemente introdotte con i fondi PNRR (in particolare, dal già menzionato d.l. 19/2024), come il ripristino di reati contravvenzionali in materia di appalti illeciti (per una panoramica v. PIVA, *Ripenalizzazione dell'appalto illecito: vuoti normativi e necessità di coordinamento*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 15, 928 ss.) o l'introduzione della c.d. patente a punti (introdotta sempre dal d.l. 19/2024 e già modificata in fase di conversione; per una illustrazione aggiornata dell'istituto v. STAFFIERI, *Patente a crediti: novità introdotte dalla legge n. 56/2024*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 22, 1400 ss.).

torio e la stessa qualificazione penalistica del fatto fuoriescono dalle competenze e dalle possibilità degli operatori “amministrativi”.

Anche il punto di vista delle forze di polizia specializzate in indagini complesse fornisce elementi di notevole interesse per valutare i problemi applicativi dell’art. 603-*bis* c.p. Anzitutto, è di primario rilievo il fatto che il reato in esame non rientri nella competenza distrettuale, non essendo previsto nell’elenco dell’art. 51 c.p.p. Si tratta di un dato profondamente critico, se si considera che invece l’art. 600 c.p. vi rientra, e che, a detta degli operatori in questione, la raccolta di prove per lo sfruttamento di lavoro previsto dall’art. 603-*bis* c.p. richiede le stesse complesse attività di indagine che, fino al 2011, erano richieste per provare la riduzione in stato di servitù<sup>187</sup>.

Raramente, infatti, i casi di sfruttamento del lavoro sono limitati alla sola attività lavorativa, nel senso che assai più spesso lo sfruttamento si inserisce come tappa finale di un percorso più ampio, che può comprendere attività di tratta o comunque forme di reclutamento all’estero. Il processo “Sabr”, cui si è già fatto riferimento per l’importanza delle questioni di diritto affrontate nei molteplici gradi di giudizio, ha rivelato ad esempio forme di reclutamento direttamente svolte in Tunisia, cui seguiva una richiesta formale da parte di imprenditori italiani per l’assunzione, in modo tale da vestire di legalità l’ingresso nel territorio italiano; a quel punto, però, quegli imprenditori sparivano e i lavoratori erano gestiti da ulteriori reclutatori direttamente in Sicilia, da dove erano poi dirottati in altre zone d’Italia, nelle quali altri reclutatori provvedevano a sistemarli in baraccopoli e a organizzarli per il lavoro, nelle canoniche forme cristallizzate dagli indici. La scoperta di una rete così complessa, prima di arrivare ai campi e alle effettive condizioni di lavoro, ha richiesto dunque molteplici attività investigative complesse, comprensive di infiltrazioni di agenti sotto copertura - anche utilizzando agenti immigrati di seconda o terza generazione - intercettazioni, appostamenti, ecc.

L’impiego di tale ponderoso arsenale investigativo, chiaramente indisponibile per gli accertamenti amministrativi, ha inoltre permesso di svelare un dato

---

<sup>187</sup> Sulla necessità, per l’accertamento dell’art. 603-*bis*, di indagini complesse, che ricostruiscano l’intera “filiera” dello sfruttamento, soprattutto in ambito agricolo, v. anche PIRRELLI, *Contrasto al lavoro sfruttato*, cit., 61 ss.

allarmante: talvolta, le indagini svolte dagli organi deputati all'accertamento degli illeciti amministrativi non solo non sono sufficienti, ma si rivelano addirittura controproducenti. L'esperienza della Procura di Lecce riporta infatti casi in cui i lavoratori stranieri irregolari, bloccati dopo aver tentato la fuga alla vista degli accertatori amministrativi, sono stati portati all'ufficio immigrazione, dove gli è stato notificato un decreto di espulsione, mentre solo successivamente, grazie alle intercettazioni, si è scoperto che si trattava di vittime di sfruttamento e dunque di potenziali testimoni. Ma soprattutto, dalle intercettazioni sono emersi veri e propri sistemi di elusione dei controlli: gli ispettori non possono infatti sapere in anticipo chi, quanti e dove sono i lavoratori effettivamente impiegati, e sono dunque potenzialmente "raggirabili". Così, in seguito all'avvistamento dei controllori e alla comunicazione del loro arrivo sui posti di lavoro, i lavoratori possono essere spostati in altre zone e "nascosti", ciò che peraltro talvolta li porta ad essere costretti a recuperare le ore perdute fuori dall'orario delle ispezioni, cioè di notte. Sono stati addirittura scoperti casi in cui al posto dei lavoratori veri e propri venivano presentati per le interviste con gli accertatori i caporali, astutamente istruiti sulle dichiarazioni da rendere, con conseguenze faticose per il processo: la ricostruzione della pubblica accusa può infatti trovarsi in tal modo clamorosamente smentita dalle risultanze dei controlli amministrativi.

In definitiva, l'esito del confronto con gli operatori dei vari livelli di contrasto allo sfruttamento ha restituito due dati di immediata evidenza. In primo luogo, le indagini amministrative e le indagini penali seguono ancora binari e logiche parallele, e questo determina pericolose ricadute sia sul piano dell'effettività degli interventi, sia sul piano della raccolta del materiale probatorio per il giudizio penale e della sua tenuta a processo. In secondo luogo, è emerso che la costruzione dell'art. 603-*bis* c.p. - almeno, va però precisato, in un territorio particolarmente martoriato dal lavoro nero nei campi - non ha portato significative novità in termini di semplificazione delle indagini, che dovranno comunque comportare l'impiego di forze specializzate e metodi avanzati per verificare la sussistenza degli indicatori dello sfruttamento, tra cui soprattutto le intercettazioni; il tutto - va rilevato anche questo - in un clima di generale sfiducia, visti i risultati giudiziari, circa l'utilità dello sforzo profu-



so, perché mancano certezze in merito a ciò che sarà ritenuto sufficiente per provare la commissione del reato.

7. *Conclusioni.* Dall'analisi sin qui condotta, emerge chiaramente che l'attuale legislazione penale vive un momento di profonda incertezza rispetto al contrasto allo sfruttamento del lavoro: la stessa definizione di tale concetto è di difficile ricostruzione. L'incidenza negativa dei problemi suesposti sembra confermata dal fatto che, nonostante la fattispecie prevista dall'art. 603-bis c.p. sia stata allargata fino a perdere la sua originale identità, per abbracciare condotte meno gravi e ben più diffuse, i dati disponibili circa la sua concreta applicazione non possono che risultare deludenti, in quanto tornati ad assestarsi, dopo un iniziale entusiasmo, vicino ai livelli pre-riforma. Inoltre, dal punto di vista delle vittime, l'introduzione e la successiva modifica di tale disposizione sembrano aver prodotto non tanto una diminuzione dello sfruttamento, quanto un più frequente passaggio dal lavoro nero al lavoro grigio, favorendo - in quanto in grado di diminuire il rischio penale del datore - la creazione di sembianze legali con cui inquadrare condizioni di lavoro, che però sono sostanzialmente rimaste le stesse<sup>188</sup>.

Fuoriesce naturalmente dalle possibilità di questo studio un confronto con tutti i problemi che affliggono la lotta allo sfruttamento, che richiederebbero una serie di interventi ad ampio raggio, ben oltre il Titolo XII del Codice penale (a partire, peraltro, da una diversa collocazione del reato di sfruttamento del lavoro, magari in un apposito Capo<sup>189</sup>). Del pari, non è qui possibile sondare il diritto del lavoro alla ricerca di nuovi indici che siano in grado di adattarsi a forme di lavoro diverse da quello subordinato, nonché al lavoro "digitale": una ricerca che si può solo immaginare di tracciare lungo le caratteristiche

<sup>188</sup> D'ONGHIA-LAFORGIA, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., 250; TASCHINI, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 650. Lo stesso risulta nella parte di studio casistico del *VI Rapporto su agromafie e caporalato*, cit., 168 s. L'unico vantaggio che il lavoratore ottiene da questo passaggio dal "nero" al "grigio" sembra essere una maggiore facilità nell'ottenere il permesso di soggiorno grazie ai contratti pur irregolari, in quanto non corrispondenti al reale impiego in termini di ore, retribuzione, mansione, ecc.; ma si tratta di un vantaggio che lega ulteriormente il lavoratore al suo sfruttatore.

<sup>189</sup> Ritiene «in qualche modo opinabile» l'attuale collocazione MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo*, cit., 640; similmente BUONINCONTI, *Brevi riflessioni interpretative*, cit., 180 s.; BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., 125. A favore della creazione di un capo apposito FIORE, *(Dignità degli) Uomini*, cit., 873; GIORDANO, *Il bene giuridico*, cit., 87.

“sostanziali” dei lavori più a rischio di sfruttamento, cioè l’assenza di necessaria qualificazione professionale e la fungibilità dei lavoratori<sup>190</sup>.

Di certo non è trincerandosi dietro l’intuitiva esigenza di aumentare i controlli che si può pensare di ottenere risultati migliori<sup>191</sup> (peraltro già esistono iniziative di intensificazione periodica, soprattutto al Sud<sup>192</sup>): i controlli ordinari incontrano infatti comunque notevoli difficoltà nella raccolta delle prove, soprattutto in ragione dell’importanza delle dichiarazioni di lavoratori – rimaste ancora oggi essenziali<sup>193</sup>, nonostante le speranze di un loro superamento con la riforma del 2016<sup>194</sup> – con i quali è spesso difficile dialogare<sup>195</sup>: paradossalmente, sembra che sia dove lo sfruttamento è meno grave che le vittime siano più inclini a collaborare<sup>196</sup>. Bisogna dunque semmai agire sulla “qualità” dei controlli: la cifra oscura dipende probabilmente anche dall’evidenza che l’accertamento del fatto richiede forme di indagine che esulano dalle possibilità degli organi amministrativi o comunque di forze non specializzate. Inoltre, va rilevato che le modalità di accertamento degli illeciti extra-penalì, che hanno come termine finale la maxi-sanzione, la sospensione dell’attività, ma anche la diffida, si caratterizzano in modo del tutto opposto rispetto alla logica della L. 29 ottobre 2016, n. 199, premiale non tanto per l’autore dell’illecito quanto per la vittima: una divergenza che può destare evidenti incoerenze nell’approccio investigativo.

Ma soprattutto, è l’oggetto delle indagini che deve essere meglio chiarito: come si è visto, quasi sempre succede che chi indaga, chi esercita l’azione penale e chi giudica nelle diverse fasi o gradi di giudizio abbia un modo diverso di intendere la fattispecie contestata e di valutare il materiale probatorio raccolto

<sup>190</sup> In questo senso v. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 6 s.

<sup>191</sup> Così anche FALERI, «*Non basta la repressione*», cit., 268.

<sup>192</sup> Si tratta di una serie di Task-force organizzate nell’ambito del progetto *Su.Pr.Eme*, che si inserisce nell’ambito del *Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato*.

<sup>193</sup> V. in questo senso GAROFALO, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., 1317.

<sup>194</sup> Sottolineava le difficoltà di ottenere la collaborazione delle vittime a processo, nel quadro di un apprezzamento della riforma del 2016 in ottica di semplificazione probatoria proprio in virtù della conseguente (auspicata) non indispensabilità delle testimonianze delle vittime, PIRRELLI, *Contrasto al lavoro sfruttato*, cit., 60 s.

<sup>195</sup> FALERI, «*Non basta la repressione*», cit., 266.

<sup>196</sup> V. infatti i risultati dell’analisi empirica di MARCHETTI-ROVATI, *L’esperienza della giurisprudenza penale*, cit., 202.

in riferimento ad essa. Sotto questo profilo, è dunque abbastanza deludente il fatto che la proposta di un “protocollo quadro di collaborazione tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Procure della Repubblica presso i Tribunali”, destinato a stabilire “principi e linee guida volti ad assicurare il proficuo svolgimento delle indagini in settori caratterizzati da rilevante allarme sociale”, che è stata annunciata il 28 ottobre 2022, sembri già destinata ad arenarsi<sup>197</sup>, là dove invece la strada maestra, dal punto di vista del miglioramento della azioni di contrasto penale, sembrerebbe – come si dirà a breve – proprio quella di sviluppare protocolli d’intesa non solo tra organi di accertamento amministrativo, ma soprattutto tra questi, le forze di polizia specializzate e le procure.

Rispetto a questa necessità di uniformare l’applicazione pratica delle norme penali, *de lege lata*<sup>198</sup>, è solo possibile agire sul piano interpretativo, attraverso la proposta di una criteriologia in grado di diminuire le difficoltà che derivano dai complicati rapporti tra le due disposizioni più rilevanti in materia, gli artt. 600 e 603-*bis* c.p.<sup>199</sup>

Si è detto che tali disposizioni, in effetti, esercitano l’una sull’altra forze espansive e restrittive. Là dove lo stato di servitù sia interpretato nel solco degli strumenti internazionali, estendendosi dunque a forme di sfruttamento del lavoro pur sempre accettato su base volontaria dalla vittima, ancorché si tratti di una volontà condizionata dal bisogno, dalla vulnerabilità, dall’inganno, ecc., anche la fattispecie descritta dall’art. 603-*bis* c.p. dovrebbe conseguentemente spostarsi verso il basso, verso una tutela meno personalistica, benché comunque non ancora superindividuale, con il rischio di scalfire il confine tra ciò che merita la sanzione penale e ciò che dovrebbe invece riguardarsi da un

<sup>197</sup> Lo riporta GUARINIELLO, *Caporalato*, cit., 131.

<sup>198</sup> Una proposta *de lege ferenda*, nel senso di affidare all’art. 603-*bis* c.p. il compito di sanzionare – in altra sede, magari appositamente delineata, del Codice penale – violazioni “oggettive” del *decent work*, da positivizzare in modo ben più dettagliato di quanto ora non faccia la disposizione appena menzionata, era stata avanzata in BIN, *Problemi “interni”*, cit., 28 ss. Sulla stessa linea v. ora BRASCHI, *Violenza, minaccia e stato di bisogno*, cit., 135 ss.

<sup>199</sup> La proposta che segue, peraltro, può forse leggersi come la versione *de lege lata* di quella *de lege ferenda* autorevolmente avanzata da SEMINARA, *L’incriminazione che non c’è*, cit., 41 ss., nella misura in cui la tipicità di una autonomia fattispecie di “lavoro forzato” da inserire nell’art. 600 c.p., così come ricostruita dall’illustre A., contiene buona parte degli elementi che le note conclusive di questo studio tenteranno di utilizzare per distinguere già ora i rispettivi ambiti applicativi degli artt. 600 e 603-*bis* c.p., inserendo forzatamente nel concetto attualmente esistente di “stato di servitù” ciò che più propriamente dovrebbe essere – appunto, *ope legis* – chiamato “lavoro forzato”.

punto di vista tutt'al più amministrativo; ed evidenti ricadute in termini di effettività<sup>200</sup>, posto che difficilmente le indagini potranno basarsi soltanto sulle dichiarazioni dei lavoratori, richiedendo invece intercettazioni e prolungate attività di appostamento e osservazione<sup>201</sup>. Al contrario, il reato introdotto nel 2011 vive un'esperienza applicativa ancora molto condizionata dalla sua ragione politico-criminale originaria, la lotta al "caporalato" delle campagne del Sud Italia, benché la riforma del 2016 ne abbia profondamente cambiato i connotati e così, inevitabilmente, la funzione. In tal modo, si genera però il rischio opposto: che solo quelle forme di sfruttamento para-schiavistico siano attinte dal diritto penale, almeno nelle aree del territorio italiano più colpite dal caporalato agricolo. In questa direzione potrebbe peraltro spingere la recentissima introduzione di nuovi reati in materia di appalti illeciti<sup>202</sup>, i quali, pur essendo destinati a trovare scarsa applicazione - si tratta infatti di reati contravvenzionali - porranno comunque un problema di concorso con l'art. 603-*bis* c.p., potendo dunque esercitare una certa pressione "verso l'alto" nell'interpretazione di tale disposizione.

Queste incertezze ostacolano alla base una corretta identificazione dei fenomeni criminosi da reprimere, e dunque a cascata rendono difficile e incerto tutto ciò che segue: una precisa identificazione del confine tra penale ed extra-penale, un'omogeneità nell'inquadramento giuridico del fatto nelle varie fasi del procedimento e da parte dei diversi attori, una coerente comprensione e valutazione del materiale probatorio necessario a sostenere l'accertamento della responsabilità penale. Che tutto ciò possa poi tradursi in una differente applicazione della legge penale sul territorio nazionale, sembra già un dato di fatto: mentre in Lombardia, ad esempio, una recente ricerca testimonia un utilizzo dell'art. 603-*bis* c.p. in ambiti e rispetto a modalità piuttosto diverse rispetto al caporalato para-schiavistico delle campagne del Sud Italia, in situazioni "grigie"<sup>203</sup>, in Puglia il processo "Sabr", la più nota inchiesta

<sup>200</sup> Sul principio di effettività v. il noto studio di PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 2, 430 ss.

<sup>201</sup> Sul fatto che si tratti dei mezzi di prova più utilizzati cfr. GUARINIELLO, *Caporalato*, cit., 131.

<sup>202</sup> V. *supra*, nota 186.

<sup>203</sup> Cfr. la già citata analisi di MARCHETTI-ROVATI, *L'esperienza della giurisprudenza penale*, cit., 192 ss., dalla quale emergono contestazioni a fronte di molteplici violazioni inquadabili negli indici dell'art. 603-*bis* c.p., ma senza connotazioni di gravità tali da avvicinare quei casi al para-schiavismo, non essen-

nella Regione sullo sfruttamento del lavoro, sembra destinato ad arenarsi, dopo tredici anni, proprio perché il fatto, pur presentando note di gravità rilevantisime (sequestro dei documenti d'identità, partecipazione di organizzazioni criminali, reclutamento all'estero e quindi tratta, violenza, alloggi in baraccopoli, condizioni di lavoro estremamente pericolose, ecc.), è stato ricondotto all'art. 603-*bis*, al tempo non ancora entrato in vigore, invece che all'art. 600 c.p. Com'è evidente, ciò non significa solo imprevedibilità delle decisioni e ineffettività del sistema di contrasto, ma si porta dietro anche l'inaccettabile conseguenza che la dimensione della dignità del lavoro dipende dall'area geografica di riferimento.

I tentativi di distinguere le due fattispecie si sono sinora basati su spiegazioni in astratto di ciò che dovrebbe ricadere sotto l'una o sotto l'altra, ruotando dunque attorno a elementi – come il diverso grado di compressione della libertà di autodeterminazione, o la differenza tra bisogno e vulnerabilità – che in concreto mancano di referenti materiali in grado di assicurare un'effettiva ed efficace operatività della distinzione. La vulnerabilità è un concetto intrinsecamente e volutamente elastico, che torna utile quando si tratta di giustificare una scelta di politica criminale<sup>204</sup> o di attivare meccanismi di protezione non penali (o almeno non penali-sostanziali)<sup>205</sup>, ma che non può essere posto al

---

do riscontrate condotte ad es. ricattatorie o volte ad ampliare la sfera di controllo (e abuso) sul lavoratore oltre il momento lavorativo, come ad es. l'imposizione di usufruire di alloggiamenti specifici degradanti (v. *ivi*, 220), o, ancora, modalità lavorative che, benché non rispettose della normativa antinfortunistica, mettessero seriamente a rischio la sicurezza dei lavoratori (*ivi*, 221). Va certo segnalato che in recenti vicende di sfruttamento grave dei lavoratori, questa volta davvero para-schiavistico, avvenuti sul suolo milanese, il Tribunale di Milano ha disposto la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) per due note e grandi aziende della moda, in quanto avrebbero agevolato colposamente la realizzazione da parte dei subappaltatori di fatti inquadrati comunque nell'art. 603-*bis* c.p. Tuttavia, va anche rilevato che quella misura può essere sorprendentemente disposta solo in relazione all'art. 603-*bis* c.p., e non anche all'art. 600 c.p. Ecco un altro fattore che spinge l'art. 603-*bis* c.p. verso casi più propriamente accostabili all'art. 600 c.p.: ma tale questione sarà più approfonditamente esaminata in un successivo scritto.

<sup>204</sup> Per una panoramica esemplificativa di scelte di politica criminale ispirate a un criterio di protezione di una categoria in quanto "vulnerabile" cfr. VENTUROLI, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria "a geometria variabile" del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, 563 ss.

<sup>205</sup> Si pensi, per restare in tema di diritto penale, ai numerosi istituti processuali che si attivano in presenza di una vittima vulnerabile (per una ampia disamina v. i contributi raccolti in *La fragilità della persona nel processo penale*, a cura di Marandola-Spangher, Torino, 2021); ne codice penale, si pensi invece alla vulnerabilità quale causa che rende il reato procedibile d'ufficio, come previsto dall'art. 152 co. 4 c.p., dopo la modifica dovuta alla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; sulle modifiche

centro di una fattispecie penale proprio perché qui la determinatezza è un valore costituzionalmente irrinunciabile<sup>206</sup>.

Se dunque è vero che un elemento riferito a (lla preesistenza di) uno stato di bisogno o di vulnerabilità della vittima non può comunque essere del tutto eliso<sup>207</sup>, non sembra però potersi affidare ad esso un compito più importante che quello di eliminare casi eccezionali, come l'ipotesi in cui il lavoratore accetti le condizioni di lavoro per ragioni di amicizia, o ideologiche, ecc. Impostare invece tutta la distinzione sul diverso grado del bisogno della vittima non sembra una strategia interpretativa destinata ad esiti particolarmente performanti: né da un punto di vista oggettivo, perché mancano parametri precisi di differenziazione; né da un punto di vista soggettivo *ex parte auctoris*, perché la mera consapevolezza delle condizioni della vittima – peraltro difficilmente distinguibile da un normale dolo tipico – non aumenta di per sé il *vulnus* alla dignità del lavoro, ma incide solo sulla riprovevolezza dell'autore; né da un punto di vista soggettivo della vittima, posto che la precarietà stessa ben può essere percepita come mancanza di dignità<sup>208</sup>, mentre piuttosto paternalistico sarebbe pregiudicare la libera e consapevole scelta di un disperato di miglio-

---

alla procedibilità apportate da tale riforma v. *amplius*, ARTALE-BIN, *Gli interventi di procedibilità a querela*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo-Donini-Mancuso-Varraso, Milano, 2023, 163 ss.). Oltre all'art. 600 e all'art. 601 c.p., la vulnerabilità compare come elemento costitutivo soltanto nel reato di matrimonio forzato, previsto dall'art. 588-bis c.p. (per una approfondita analisi di tale problematica fattispecie v., per tutti, SBARRO, *Il delitto di "costrizione o induzione al matrimonio" ex art. 588bis cp: alcune riflessioni critiche*, in [www.lageislazionepenale.eu](http://www.lageislazionepenale.eu), 22 febbraio 2022).

<sup>206</sup> Come si sa, le clausole generali nel diritto penale sono sicuramente ammissibili nella parte generale, ma molto più problematiche nella parte speciale: cfr. in questo senso DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, 97; e, anche per una ricostruzione tipologica delle clausole generali, CASTRONUOVO, *La mappa dell'impero. Clausole generali e decifribilità della norma penale*, in *Dir. quest. pubb.*, 2018, 2, 22 ss.

<sup>207</sup> Rettifico dunque parzialmente – a patto di affidare a tale elemento un ruolo di mero argine rispetto a casi eccezionali, o comunque un ruolo ancillare, integrativo rispetto al concetto di sfruttamento (in questo senso v. già BRASCHI, *Violenza, minaccia e stato di bisogno*, cit., 140) – quanto sostenuto in BIN, *Problemi "interni"*, cit., 31. Sulla necessità di mantenere in vita un elemento di tal fatta, pur nella consapevolezza della sua vaghezza e dunque senza puntare su di esso tutto il "peso" della fattispecie, v. BRASCHI, *Violenza, minaccia e stato di bisogno*, cit., 137 ss.; CUCINOTTA, *Prospettive di riforma*, cit., 203 ss. Da rilevare, comunque, come tale elemento sembri ostacolare una applicazione dell'art. 603-bis c.p. nei casi di sfruttamento del lavoro minorile da parte di chi convive col minore stesso, come acutamente osservato da DI LANDRO, *Lavoro minorile, sfruttamento del lavoro, maltrattamenti, riduzione in schiavitù o servitù e le peculiari questioni relative all'accattonaggio con minori: incertezze e ambiguità, prospettive de iure condito e de iure condendo*, in [www.lageislazionepenale.eu](http://www.lageislazionepenale.eu), 30 gennaio 2024, 29 ss.

<sup>208</sup> Sui disagi prodotti dalla precarietà v. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 30

rare le sue condizioni un poco alla volta<sup>209</sup>.

Più che denunciare l'illegittimità degli indici elencati dall'art. 603-*bis* c.p. sotto il profilo della determinatezza – vista la scarsa propensione a giustiziare tale principio da parte della Corte costituzionale, e il rigetto della questione già opposto dalla Cassazione<sup>210</sup> – va preso atto del fatto che essi, ancorché dichiaratamente utilizzati come linee-guida, svolgono nella realtà applicativa un ruolo effettivamente tipizzante<sup>211</sup>: tanto che, benché sia costantemente ribadito che essi non sono tassativi, non si riviene alcuna sentenza in cui la sussistenza dello sfruttamento non sia stata motivata in base ad essi. È dunque seguendo la stessa logica degli indici che si potrebbe pensare di fissare un *discrimen* operativo tra il “semplice” sfruttamento del lavoro e la riduzione in stato di servitù: ricalibrando cioè degli indicatori più precisi che siano in grado di guidare realmente la distinzione delle due ipotesi criminose.

Si tratterebbe di una strategia senz'altro legittima: proprio perché gli indici non hanno carattere di elementi costitutivi, essi non sono soggetti al principio di legalità, né sono da considerarsi un *numerus clausus*, come afferma la Cassazione<sup>212</sup>. Pertanto, nulla si oppone a una proposta che miri a concretizzarli ulteriormente in via interpretativa, e neppure a un'eventuale formalizzazione in guisa di *soft-law*. Tale linea di ricerca, peraltro, si pone nel solco, approfondendolo, della direzione tracciata dal *Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2023*, che ha tenta-

<sup>209</sup> Per questo inquadramento v. GENOVESE, *Nessuno più al mondo*, cit., 3; GIORDANO, *Il bene giuridico*, cit., 78. Esclude che la disposizione in esame possa inquadarsi come ipotesi di paternalismo penale, attesa la sua portata non esclusivamente diretta a tutelare la vittima da sé stessa, BRASCHI, *Violenza, minaccia e stato di bisogno*, cit., 125. Sulla legittimità di scelte di incriminazione di stampo paternalistico e sul ruolo della auto-esposizione della vittima quale limite alla responsabilità dell'autore, dunque in chiave antipaternalistica, v., *ex multis*, CADOPPI, *Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi*, in *Criminalia*, 2011, 223 ss.; CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo*, Roma, 2012, 67 ss.; SPENA, *Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 3, 1209 ss.; HELFER, *Paternalismo e diritto penale. Riflessioni sull'autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 9 dicembre 2020, 1 ss.; FIANDACA, *Su paternalismo e antipaternalismo giuridico nell'ottica di un penalista. A proposito del libro di Giorgio Maniaci, "Contra el paternalismo jurídico"*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2021, 2, 109 ss.

<sup>210</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 13 novembre 2017, n. 51634, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 14 s.; Cass., Sez. IV, 8 ottobre 2021, n. 36554, *ivz*, Cass., Sez. IV, 16 maggio 2022, n. 19143, cit.; Cass., Sez. IV, 7 marzo 2023, n. 9473, cit.

<sup>211</sup> MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento*, cit., 69.

<sup>212</sup> V. per tutte Cass., Sez. IV, 7 marzo 2023, n. 9473, cit.

to di “consolidare” gli indici dell’art. 603-*bis* con quelli relativi al lavoro forzato dell’OIL, benché in senso ancora troppo “astratto”: ad esempio, equiparando qualsiasi minaccia alla violenza, quale elemento in grado di ridefinire lo sfruttamento come lavoro forzato<sup>213</sup>.

Una maggiore concretizzazione, a livello teorico, degli elementi di fatto sufficienti a sostenere l’accertamento del fatto dell’uno e dell’altro reato in questione potrebbe invece portare maggiori risultati: anzitutto, potrebbe tradursi, sul piano pratico, nella formalizzazione di protocolli di intesa tra gli organi di controllo e le procure, in modo da facilitare la formazione di un’accusa forte di tutti gli elementi necessari per sostenere il giudizio; e in secondo luogo, favorire quell’omogeneità di giudizio che spesso invece è sinora mancato tra requirente e giudicante, o tra i diversi gradi o fasi del procedimento. Una sorta di guida per tutti gli operatori, che assicuri omogeneità minimizzando le possibilità che un’indagine su fatti pur meritevoli di sanzione si areni in uno dei passaggi appena descritti a causa di una diversità di vedute circa il rapporto tra materiale probatorio raccolto e accertamento del fatto.

Si tratta in sostanza di stabilire alcuni parametri di giudizio che siano in grado di esprimere, anzitutto, se l’agente abbia realmente posto in essere quella “condotta ulteriore” in cui dovrebbe consistere l’approfittamento, sì da trasformare delle mere irregolarità in uno sfruttamento vero e proprio: delle “concretizzazioni” che siano in grado di indicare quali fatti dovrebbero condurre alla prova di uno sfruttamento così significativo da meritare la tutela penale mediante un delitto, non solo perché *oggettivamente* incompatibili con la dignità del lavoratore ma anche perché espressive della volontà *soggettiva* di approfittarsi di uno stato di bisogno.

In secondo luogo, si proporranno delle concretizzazioni che siano in grado di sostenere invece una sussunzione del fatto nell’ambito dell’art. 600 c.p. In tal senso, più che misurare il grado di disperazione della vittima, sembra particolarmente fruttuosa la considerazione del fatto che il reato di cui all’art. 600 c.p. non “inizia” con la sottoposizione al lavoro in stato di sfruttamento, ma con la riduzione o con il mantenimento in stato di soggezione continuativa,

---

<sup>213</sup> V. Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2023, § 2.1.



che deve preesistere allo sfruttamento ed essere la ragione per cui lo sfruttamento riesce ad essere imposto<sup>214</sup>. Si tenterà pertanto di enucleare alcuni fatti che siano in grado di esprimere una capacità di controllo da parte dell'agente che non riguardi solo la prestazione lavorativa in quanto tale, ma che si riverberi sull'intera vicenda esistenziale dell'essere umano. A queste proposte interpretative saranno dunque dedicate le prossime - conclusive - considerazioni.

7.1. *Una proposta di criteri interpretativi-operativi di riparto degli ambiti di applicazioni degli artt. 600 e 603-bis c.p.* Così impostata la questione, si può dunque anzitutto rilevare che le circostanze fattuali che dipendono direttamente dal datore di lavoro rendono più difficile che l'abuso fuoriesca dalla sfera lavorativa. E infatti, rispetto al profilo economico-patrimoniale, per quanto possa risultare "spregevole" e per quanto l'OIL lo includa tra i parametri del *forced labour*, non sembra che il *pagamento in misura anche «palesemente difforme»* rispetto ai contratti collettivi nazionali di riferimento possa essere in grado, di per sé, di segnalare l'esistenza di uno sfruttamento penalmente rilevante. Va da sé che, tendenzialmente, là dove la paga è sensibilmente al di sotto degli *standard*, saranno presenti anche ulteriori indici di sfruttamento: ma se le condizioni di lavoro sono invece rispettose, per il resto, della normativa lavoristica, un basso salario non può meritare da solo l'applicazione dell'art. 603-bis c.p.

Alcuni dati, dunque, pur essendo piuttosto ricorrenti nei casi sinora analizzati, e pur astrattamente integrando l'indice di riferimento, sembrano incapaci di dimostrare *ex se* una condizione di sfruttamento, ma devono essere corroborati dalla presenza di ulteriori indicatori. Ad esempio, non sembrano sufficienti inadempimenti "soltanto" economici, come «il mancato versamento dei contributi» o «la corresponsione di rimborsi in misura inferiore ai minimi contrattuali». Si tratta di illeciti già di per sé sanzionati, dai quali non si può *sic et simpliciter* dedurre l'esistenza di uno sfruttamento così grave da richiedere l'applicazione di una fattispecie delittuosa. Certo, più aumenta il divario rispetto al dovuto, più il fatto assume contorni di gravità; e il dato può essere

---

<sup>214</sup> V. *supra*, par. 3.3.

ulteriormente aggravato dalla previsione di un pagamento a cottimo per i lavori di raccolta<sup>215</sup>, se tale componente assume un ruolo decisivo nel salario complessivo. Tuttavia, lo scostamento dai contratti collettivi non sembra sufficiente a richiedere l'intervento dell'art. 603-*bis* c.p., che altrimenti diventerebbe un mero doppione degli illeciti già previsti nella disciplina lavoristica: serve qualcosa di più.

Lo stesso discorso vale per il riferimento al «*mancato riconoscimento di lavoro straordinario, ferie, riposi*», soprattutto se si tratta di un lavoro che, ancorché stagionale, non duri più di qualche settimana. Il mancato riconoscimento del riposo settimanale rispetto a una prestazione della durata di quindici giorni, ad esempio, non sembra di per sé idoneo a indiziare uno sfruttamento rilevante ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p. Un salario inadeguato e il mancato riconoscimento di ferie e riposi settimanali sembrano fornire soltanto la base di un giudizio sfruttamento, che deve però essere corroborata da ulteriori elementi. Nemmeno dunque la compresenza di queste irregolarità<sup>216</sup> sembra ancora idonea a manifestare una volontà di approfittamento meritevole della maggior tutela offerta dall'art. 603-*bis* c.p. rispetto alle singole violazioni contravvenzionali.

Comincia invece a delinearsi un quadro diverso là dove il datore, oltre a imporre una pluralità di condizioni “sotto-*standard*”, riveli quella volontà di approfittamento che parte della dottrina richiede che si concreti in una “condotta ulteriore”. In questo senso, l'*obbligo di restituire parte della retribuzione formalmente pattuita*, che peraltro rientra tra gli indicatori dell'OIL per il lavoro forzato, sembra in grado di trasformare la mera irregolarità in un disegno di approfittamento sensibilmente più grave: tale condotta, che è evidentemente ulteriore rispetto al mancato pagamento di quanto sarebbe dovuto, mette in luce una volontà che non consiste solo nel desiderio di risparmiare sul costo del lavoro, ma anche di trarre profitto dal bisogno del lavoratore, a cui si chiede di fare qualcosa in più rispetto ad accettare condizioni inique, qualcosa in grado di esprimere lo stato di bisogno in cui egli versa, perché

---

<sup>215</sup> V. ad es. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3554, in cui i braccianti erano pagati anche a seconda del numero di cassoni raccolti.

<sup>216</sup> È il caso deciso da Cass., Sez. IV, 22 giugno 2021, n. 24441.

rende palese al lavoratore stesso l'illiceità della condotta del datore di lavoro. Il datore di lavoro accosta infatti alla consapevolezza di pagare meno di quanto dovuto la manifestazione al lavoratore di questa consapevolezza e quindi dello sprezzo per la sua dignità. Discorso analogo vale naturalmente per l'eventuale imposizione dell'obbligo di firmare verbali di conciliazione per *rinunciare all'opportunità di agire in via giurisdizionale per il pagamento degli straordinari*<sup>217</sup>: anche qui, il datore di lavoro non si limita a imporre condizioni inadeguate, ma esige qualcosa di attivo da parte del lavoratore che va contro i suoi stessi interessi; esige che il lavoratore stesso si presti a calpestare i propri diritti.

Per quanto riguarda le *violazioni in materia di sicurezza sul lavoro*, l'integrazione dell'indice - ancorché l'elemento della "sistematicità" delle violazioni sia stato smantellato - sembra richiedere una quantità e qualità delle violazioni di un certo rilievo. Non basta non aver redatto il DVR, o aver omesso la visita medica, per concludere che i lavoratori sono sfruttati: deve trasparire anche qui una volontà di approfittamento che si rifletta sulle condizioni effettive della prestazione lavorativa. È cioè necessario che ai lavoratori sia chiesto di lavorare con modalità che esprimano lo sprezzo per la loro sicurezza, la volontà di massimizzare la produttività al prezzo della loro incolumità: che essi siano costretti a rinunciare a ciò che sarebbe imposto dal d.lgs. 81/2008. Una valutazione circa la pericolosità delle condizioni di lavoro non può, in definitiva, essere esclusa, e dipenderà dal caso concreto, riguardando soprattutto la messa a disposizione di DPI adeguati, di idonea formazione rispetto a rischi reali e di tempo e forza lavoro sufficienti per svolgere la prestazione in modo sicuro: elementi da cui deve trasparire che il lavoratore è impiegato come se fosse una macchina che può rompersi ed essere cambiata. Pertanto, come già è emerso dall'analisi della giurisprudenza, lasciare che i lavoratori raccolgano le fragole in scarpe da ginnastica non può essere considerato indice di sfruttamento<sup>218</sup>, e lo stesso vale per l'assenza di un corso di formazione per i braccianti incaricati della raccolta<sup>219</sup>. Rilevanti appaiono inve-

<sup>217</sup> V. ad es. Cass., Sez. IV, 25 luglio 2022, n. 29397.

<sup>218</sup> Condivisibile in questo senso Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit., che ha ritenuto insufficiente il dato che i lavoratori tornassero dai campi con le scarpe sporche di fango.

<sup>219</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 27582, cit.

ce condotte come imporre di lavorare senza protezioni (guanti, scarpe antinfortunistiche e altri DPI) là dove esse siano invece necessarie per evitare lesioni; costringere a percorsi più rapidi per risparmiare tempo là dove il percorso sia più ripido o meno protetto; obbligare a svolgere operazioni in ambienti chiusi da soli; esigere procedure di lavoro più veloci al costo della sicurezza; privare i lavoratori degli appositi ripari quando le condizioni meteorologiche sono avverse, che siano freddo e pioggia o il sole estivo. La volontà di trarre profitto deve insomma palesarsi nelle richieste da parte del datore di lavoro di violare le norme sulla sicurezza - a prescindere naturalmente dal fatto che esse siano conosciute dal lavoratore - nel corso della prestazione lavorativa. E anche qui, imporre la firma su documenti che attestano la messa a disposizione di DPI non realmente consegnati palesa con tutta evidenza la volontà di trarre profitto dallo stato di bisogno del lavoratore.

Per quanto riguarda le *modalità di lavoro "degradanti"*, posto che tali sarebbero anche modalità non rispettose della sicurezza, l'indice va inteso nel senso di richiedere vessazioni compatibili con i maltrattamenti, che in ambito lavorativo godono già di una giurisprudenza copiosa. Va giusto tenuto presente che i maltrattamenti sul luogo di lavoro non sono di per sé sfruttamento, ma *mobbing*: nemmeno tale indice dovrebbe dunque essere ritenuto in grado, da solo, di giustificare l'applicazione dell'art. 603-bis c.p. Inoltre, questo contenitore potrebbe essere utilizzato per comprendere le modalità di lavoro talvolta stabilite nell'ambito della *gig economy*, come nel caso *Uber Eats*, in cui ai lavoratori era sostanzialmente imposto, attraverso un sistema di *malus*, di non rifiutare consegne, di non riposare tra una tratta e l'altra, di intensificare i ritmi di consegna, ecc.

Per quanto riguarda invece l'eventuale *alloggiamento in luoghi degradanti*, la questione si fa piuttosto problematica, perché - come subito si dirà - tale indicatore dovrebbe piuttosto rivelare la presenza di una condotta paraschiavistica.

Le condotte sin qui illustrate possono infatti dimostrare una violazione dei diritti del lavoratore tendenzialmente inquadrabile nell'art. 603-bis c.p., ma non sono ancora in grado di determinare una lesione della dignità dell'essere

umano in quanto tale, né tantomeno del suo *status libertatis*<sup>220</sup>. Rispetto all'art. 600 c.p., si è detto invece che l'approfittamento dello stato di inferiorità del lavoratore deve fuoriuscire dall'ambito lavorativo e coinvolgere l'intero profilo esistenziale. Ciò significa che un rilievo primario deve essere affidato al fatto che il lavoratore sia alloggiato in condizioni tali da rendere l'intermediario o il datore di lavoro l'unico vero interlocutore per sopravvivere.

Alloggiare uomini disperati in baracche fatiscenti, prive di arredi o servizi igienici adeguati, in luoghi isolati dai centri urbani, significa creare e/o mantenere uno stato esistenziale in grado senz'altro di incidere sulle reali possibilità di sottrarsi alle prospettive di lavoro che gli stessi gestori della baraccopoli offrono o veicolano. In tal senso, l'art. 600 c.p. dovrà dunque essere applicato anzitutto a coloro che, agendo da reclutatori, si occupino della sistemazione degli aspiranti lavoratori in luoghi di tal fatta. In secondo luogo, la predisposizione di servizi di trasporto sui luoghi di lavoro si inserisce chiaramente in un quadro criminologico ben preciso, che trascende la semplice violazione del *decent work*, mirando a coltivare colonie di "nuovi schiavi". Ciò è ancor più evidente quando sono imposte delle spese aggiuntive per gli alloggi, l'abbigliamento, i DPI, i trasporti e i pasti<sup>221</sup>. Non può invece essere applicato il criterio, talvolta proposto dalla Cassazione<sup>222</sup>, per cui se l'intermediario trattiene una parte della retribuzione del lavoratore come corrispettivo di un servizio di per sé lecito (es. trasporto), allora la retribuzione si calcola in base a quanto dato dal datore, perché in tal modo si mistifica il senso del pagamento di quel servizio, che non è libera iniziativa economica ma mezzo per assicurarsi il controllo totale sul lavoratore.

---

<sup>220</sup> Solo parzialmente condivisibile risulta pertanto l'apprezzabile conclusione di TASCHINI, *Caporalato e sfruttamento*, cit., 644, secondo la quale l'art. 600 c.p. dovrebbe trovare applicazione non solo nel caso di «privazione dei documenti o dei passaporti, relegamento delle vittime in luoghi isolati, private del contatto esterno» e di «imposizione di sacrifici rispetto ad esigenze primarie, assenza di servizi igienici e decadimento dei luoghi di dimora, privazioni alimentari, impedimenti alla libertà di movimento, costrizione a raggiungere i luoghi di lavoro solo su mezzi di trasporto nella disponibilità dell'autore del reato», ma anche di «pagamento di retribuzioni nettamente inferiori alle promesse e, comunque, alla normativa contrattuale».

<sup>221</sup> V. ad es. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3554; Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 5140, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 26.

<sup>222</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.; e Cass., Sez. IV 22 dicembre 2021, n. 46842, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 29 s.

In primo luogo, dunque, la gestione degli alloggiamenti dei lavoratori rappresenta un importante indice del fatto che il grado di approfittamento dell'essere umano non possa essere ritenuto limitato al solo ambito lavorativo. Su questo piano, il discrimine rispetto all'art. 603-*bis* sembra potersi individuare nel fatto che sia direttamente il datore di lavoro, senza ricorso a intermediari, ad organizzare gli alloggi direttamente sul luogo di lavoro e all'interno della sua proprietà, per ottimizzare i tempi, come spesso avviene per le attività di vendemmia. Se il lavoro è di breve durata e l'alloggio, pur fatiscente, è garantito solo per quel breve periodo strettamente connesso al lavoro, ed è poi destinato a terminare, il fatto può ancora essere inquadrato come sfruttamento del lavoro, anziché riduzione in stato di servitù, non essendo creato un effettivo stato di soggezione ulteriore rispetto all'accettazione di condizioni di lavoro inique. Ben diversa, come si è detto, è invece la situazione in cui l'alloggiamento, pur preordinato allo svolgimento dell'attività lavorativa, sia però il mezzo attraverso il quale gli intermediari si garantiscono il controllo sulle vite dei lavoratori, accentrando su di sé tutte le speranze di ottenere un nuovo lavoro una volta che sia terminato quello in corso.

Le cose cambiano però per il datore di lavoro se si tratta di lavoratori che sono già sottoposti a stato di soggezione continuativa da parte degli intermediari/reclutatori. Al di là del concorso nella «riduzione» - immaginabile là dove il datore di lavoro contribuisca alle attività del reclutatore, ad esempio fornendo gli spazi per la sistemazione dei lavoratori in abitazioni fatiscenti - va infatti tenuto presente che l'art. 600 c.p. punisce anche la condotta di «mantenimento» nello stato sopra indicato. Tale ipotesi può riscontrarsi non solo nel caso in cui il datore di lavoro contribuisca all'attività dei caporali successiva all'instaurazione dello stato di soggezione, magari impartendo direttive, ma anche nel caso in cui egli si limiti a usufruire dei lavoratori che si trovano alla mercé dei caporali. E invero, spesso accade che i caporali si occupino interamente degli aspetti intra- ed extra-lavorativi<sup>223</sup>, offrendo un servizio completo «chiavi in mano»<sup>224</sup>; ma è chiaro che il datore gioca comunque un ruolo fon-

<sup>223</sup> Cf. LO MONTE, *Lo sfruttamento dell'immigrato*, cit., 47; BRAMBILLA, «Caporalato tradizionale», cit., 192; CHIAROMONTE, «Cercavamo braccia», cit., 338 ss.

<sup>224</sup> PIRRELLI, *Contrasto al lavoro sfruttato. Strumenti processuali e tecniche investigative*, in *Crit. dir.* 2018, 2, 57.

damentale, allorché fornisce l'elemento in grado di tenere sotto il giogo tutti i lavoratori, cioè appunto il lavoro: solo un'assenza di consapevolezza che non arrivi al dolo eventuale potrebbe meritare l'esenzione da pena<sup>225</sup>.

Analogamente, l'*assenza di ferie*, se con riguardo a lavori stagionali di breve durata, può al massimo costituire sfruttamento del lavoro; ma il *rifiuto di concedere pause adeguate* non soltanto al riposo, ma al mantenimento della salute fisica, che segnali la disposizione dei lavoratori a rischiare la pelle pur di mantenere il lavoro, sembra invece in grado di indicare una gestione paraschiavistica dei lavoratori stessi. Deve però trattarsi di rischi concreti: non basta – per applicare l'art. 600 c.p. – che il lavoro sia svolto «senza pause (salvo una pausa breve per il pranzo) e senza consentire l'utilizzo di servizi igienici idonei»<sup>226</sup>; né può superare il livello dello sfruttamento di lavoro la sottoposizione a 8 ore di lavoro al giorno (contro le 6.30 pattuite), “spesso” senza riposo settimanale, se il periodo di lavoro è di “circa un mese”<sup>227</sup>, o la concessione di una pausa pranzo di pochi minuti e di ferie annuali retribuite in numero inferiore a quelle previste, richiamando i lavoratori in occasione della richiesta di permessi<sup>228</sup>. Sono tutte ipotesi di mortificazione del lavoratore, non di riduzione dell'essere umano in stato servile: esse potranno pertanto eventualmente rilevare solo ai sensi dell'art. 603-bis c.p.

Per quanto riguarda invece le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, se è vero che non ogni violazione indizia lo sfruttamento, ciò deve valere *a fortiori* per lo stato di servitù, ma non è ovviamente ragionevole costruire la differenza tra i due reati sul minore o maggior rischio che i lavoratori corrono sul luogo di lavoro. Anche per la riduzione in stato di servitù è dunque richiesta la sottoposizione a lavori in condizioni pericolose per l'incolumità personale a causa dell'inadeguata formazione o dell'inidoneo equipaggiamento.

---

<sup>225</sup> Il concorso del datore di lavoro mero “utilizzatore finale” nel fatto del caporale, quando ancora il primo non era soggetto attivo del reato (cioè prima della riforma del 2016), era assai problematico (v. ad es., in senso negativo, LO MONTE, *Osservazioni sull'art. 603bis*, cit., 958 s.; e, ammettendo il concorso solo in presenza della prova di un “previo concerto”, BRAMBILLA, *“Caporalato tradizionale”*, cit., 198 s.; GORI, *La nuova legge*, cit., 41; CASSANO, *I nuovi padroni*, cit., 865; NAZZARO, *Misure di contrasto*, cit., 2624). Dopo la riforma, favorevole al concorso in presenza almeno del dolo eventuale PIVA, *I limiti dell'intervento penale*, cit., 191.

<sup>226</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3554, che ha ritenuto integrato l'art. 603-bis c.p.

<sup>227</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2020, n. 27582, cit.

<sup>228</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 25 luglio 2022, n. 29397.

Contribuiscono poi a ingenerare uno stato di soggezione quelle condotte ingannatorie finalizzate a legare a doppio filo il lavoratore e il suo caporale-intermediatore, come la falsa promessa di regolarizzazione dietro un compenso che impoverisce ulteriormente o nuovamente il lavoratore o l'utilizzo di sistemi di strategici di turnazione dei lavoratori in modo tale da tenerli sempre in tensione e sull'orlo della disperazione<sup>229</sup>.

L'uso di minaccia o violenza non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 603-bis c.p. – esse sono del resto previste quale aggravante – ma se sono utilizzate al di fuori dell'ambito lavorativo, naturalmente, il discorso cambia. In questo senso, molto utile può essere l'esame di eventuali condotte estorsive, che devono essere misurate in relazione al male prospettato e a ciò che è richiesto. Il *sequestro dei documenti*, lo *sfruttamento di debiti* già esistenti o opportunamente creati, o la *minaccia di denuncia alle autorità*, quale che sia la finalità, rivelano limitazioni della libertà di autodeterminazione così marcate da legittimare il ricorso all'art. 600 c.p., perché in grado di elidere pressoché qualsiasi alternativa nell'ottica del lavoratore<sup>230</sup>; non altrettanto può dirsi invece del *divieto* – pur in qualche modo incisiva sulla libertà di circolazione – *di recarsi in postazioni di ristoro, ai servizi igienici o comunque di allontanarsi dalla postazione lavorativa*<sup>231</sup>. La *minaccia di licenziamento*, così come di una parziale o totale *trattenuta dello stipendio*, invece, può essere compatibile con lo sfruttamento “semplice”<sup>232</sup>, se la finalità coincide con l'imposizione di condizioni contrattuali meno vantaggiose o con l'instaurazione di ritmi di lavoro più intensi<sup>233</sup>, ma non se sconfina oltre: se la minaccia, ad esempio, è vol-

<sup>229</sup> Si tratta di pratiche molto diffuse, come emerge dalle indagini dell'Osservatorio Placido Rizzotto raccolte nel *VI Rapporto su agromafie e caporalato* (v. ad es. 153 ss. e 162).

<sup>230</sup> Valorizza questo dato ai sensi dell'art. 600 c.p., ad es., Cass., Sez. V, 10 aprile 2013, n. 16313. Significativo invece che tali modalità non siano emerse nei casi esaminati sul suolo lombardo, in cui l'art. 603-bis c.p., come detto, è applicato a fatti di caporalato grigio: cfr. MARCHETTI-ROVATI, *L'esperienza della giurisprudenza penale*, cit., 227.

<sup>231</sup> Modalità talvolta emerse nell'indagine di MARCHETTI-ROVATI, *L'esperienza della giurisprudenza penale*, cit., 226.

<sup>232</sup> Ritiene anzi che sia un tratto sempre implicito nei fatti riconducibili all'art. 603-bis c.p. SEMINARA, *Nuove schiavitù*, cit., 142 s.

<sup>233</sup> V. ad es. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 3554, in cui il “caporale” «controllava la qualità del lavoro pretendendo un controllo su chi licenziare e chi assumere e minacciando una decurtazione del prezzo statuito per cassone in caso di cattive prestazioni lavorative o nel caso in cui ci fossero state eccessive lamentele» da parte del datore di lavoro.



ta a imporre la fruizione del servizio di trasporto, dietro pagamento, dal luogo di lavoro a una baraccopoli, essa si inserisce evidentemente in una più grave condotta di riduzione o mantenimento in stato di servitù.

In tal modo, l'estorsione può concorrere con il reato previsto dall'art. 603-*bis* c.p.: sembra difficile infatti che possa attivarsi la clausola di riserva contenuta nell'art. 603-*bis* c.p., posto che lo sfruttamento non sarà tendenzialmente integrato soltanto attraverso una singola estorsione, e dunque rimarrà sempre una parte del fatto di sfruttamento che non è *quella* estorsione<sup>234</sup>. D'altronde, la conclusione opposta mal si concilierebbe con il fatto che per l'estorsione non è prevista la responsabilità dell'ente *ex d.lgs. 231/2001*<sup>235</sup>. Se invece si tratta di un'estorsione così grave da rendere applicabile l'art. 600 c.p., essa potrebbe considerarsi assorbita in tale reato, che si porrebbe come un reato eventualmente complesso<sup>236</sup>.

Riassumendo, per l'applicazione dell'art. 603-*bis* c.p., *oltre a quanto descritto dagli indici in punto di retribuzione, orario, ferie e riposo*, dovrebbe essere ricercata la prova di uno o più tra questi elementi:

l'obbligo, sotto minaccia di licenziamento o non assunzione, di restituzione di parte dello stipendio o di firmare rinunce ai proprio diritti;

l'obbligo, sotto minaccia di licenziamento o non assunzione, di firmare documenti attestanti la ricezione di DPI non effettivamente consegnati;

la richiesta di denaro o la decurtazione dello stipendio quale contropartita della consegna di DPI per il lavoro;

l'impartizione espressa, sotto minaccia di licenziamento, non assunzione o decurtazione dello stipendio, di direttive di lavoro in violazione di misure di sicurezza;

la fornitura di alloggi fatiscenti direttamente da parte del datore, sul luogo di

<sup>234</sup> In senso opposto v. invece ORLANDO, *Il delitto di caporalato*, cit., 652. Né sussiste, naturalmente, un rapporto di genere-specie: v. Cass., Sez. II, 28 settembre 2022, n. 36592, in GUARINIELLO, *Il caporalato commentato*, cit., 40.

<sup>235</sup> Cfr. MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo*, cit., 652.

<sup>236</sup> Su tale figura di concorso apparente di norme si permetta il rinvio a BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino, 2022, 430 ss.; ID., *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 9 maggio 2023, 23 ss.

lavoro, per la sola durata dell'impiego;  
la realizzazione di condotte di maltrattamenti rilevanti *ex art. 572 c.p.*

Dovrebbe invece permettere la prova dell'integrazione della riduzione o mantenimento in stato di servitù, previsto dall'art. 600 c.p., *oltre a quanto descritto dagli indici in punto di retribuzione, orario, ferie e riposo*, la presenza di almeno uno tra questi elementi:

il fatto che i lavoratori alloggino in baraccopoli, tendopoli, ecc. non allestite direttamente dal datore di lavoro;

l'utilizzo di pratiche ingannevoli in grado di impoverire il lavoratore o di accrescere la sua dipendenza lavorativa dall'intermediario (es. turnazione delle squadre);

il sequestro dei documenti, lo sfruttamento di debiti già esistenti o opportunamente creati, o la minaccia di denuncia alle autorità come mezzo di coercizione psicologica;

l'obbligo di lavorare in condizioni pericolose per l'incolumità personale in ragione delle condizioni metereologiche estreme o dell'assenza di necessari presidi di sicurezza salva-vita;

l'obbligo di servirsi, a pagamento con trattenuta sullo stipendio, di alloggi, mezzi di trasporto, alimenti o vestiti messi a disposizione dagli intermediari o dal datore;

la minaccia di licenziamento o decurtazione dello stipendio per imporre gli obblighi di cui sopra.

Si tratta, come si vede, di indicazioni orientate a colmare il divario tra le ipostatizzazioni - ancora piuttosto astratte - contenute nell'art. 603-*bis* c.p. e le forme concrete in cui si manifesta lo sfruttamento, che dovrebbero orientare l'applicazione pratica delle due fattispecie in questione e che troverebbero forse miglior collocazione all'interno di apposite linee-guida delle Procure della Repubblica. La proposta non sembra però inopportuna: se da un lato infatti sussiste il rischio che ogni Procura, agendo da sé, adotti proprie linee-guida, creando difformità sul territorio, dall'altro al momento non risulta

(pubblicato) nessun documento di questo tipo<sup>237</sup>. Pertanto, il presente studio potrebbe forse stimolare la discussione, fornire una base di partenza e magari così favorire una maggiore omogeneità se in futuro le Procure dovessero decidere di seguire tale strada.

Certo, è sempre forte il rischio che, quando si fissano dei parametri di accertamento precisi e oggettivi, si fornisca all'aspirante criminale una guida per evitare la responsabilità penale. Tuttavia – a parte il fatto che la proposta, oltre ad essere “interpretativa”, non vieta di considerare aspetti ulteriori, limitandosi a fissare parametri per così dire “minimi” di accertamento – se realmente l'effetto, sul lungo periodo, fosse quello di indurre gli attori dello sfruttamento ad evitare le condotte più sopra descritte, si otterrebbe non certo la fine dello sfruttamento, ma quantomeno una sorta di “*compliance minima*” da parte di chi comunque intende sfruttare i lavoratori, che sarà auspicabilmente incentivato a evitare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori come quelli che legittimano il ricorso all'art. 603-*bis* c.p., e ancor più a non erodere il livello dei diritti fondamentali dell'essere umano, ancor prima che del lavoratore, in linea con la direttrice di tutela dell'art. 600 c.p. Nel frattempo, una condivisione – e magari, un'ulteriore elaborazione, anche critica – di queste concretizzazioni potrebbe ricucire quel filo che troppo spesso si spezza nel corso delle vicende giudiziarie, circa la prova della commissione del fatto, dai primi controlli fino alla Cassazione.

---

<sup>237</sup> Non rilevanti appaiono invece le *Linee-Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura* elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del *Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato*, che sono più che altro orientate alla tutela delle vittime non contengono invece indicazioni concrete circa la prova dello sfruttamento e anzi, si riferiscono indistintamente sia all'art. 603-*bis* che all'art. 600 c.p.